

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

206^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1984

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del presidente COSSIGA
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione:	
CORTE DEI CONTI		«Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (214), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori:	
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	5	PRESIDENTE	Pag. 52, 55
DISEGNI DI LEGGE		ANDERLINI (Sin. Ind.)	50, 56
Annunzio di presentazione	3	DE CATALDO (PSI)	52
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	GUALTIERI (PRI)	54
Assegnazione	4	* MAFFIOLETTI (PCI)	53
Nuova assegnazione	4	MANCINO (DC)	53
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	55
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1053:		SIGNORINO (Misto-Rad.)	54
PRESIDENTE	5	Discussione e approvazione:	
GIUGNI (PSI)	5	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei	

livelli occupazionali» (1053) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):		
ANTONIAZZI (PCI)	Pag. 29, 39, 45	
* BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	20 e passim	
CECCATELLI (DC)	40	
CENGARLE (DC)	17	
FRANZA (PSDI)	48	
GIUGNI (PSI), relatore	6 e passim	
* MARINUCCI MARIANI (PSI)	40	
ROSSI (PRI)	46	
SALVATO (PCI)	34 e passim	
SPANO Ottavio (PSI)	48	
VECCHI (PCI)	11, 35	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	4	
INCHIESTE PARLAMENTARI		
Reiezione della richiesta di dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il Doc. XXII, n. 1:		
PRESIDENTE	5	
POLLASTRELLI (PCI)	5	
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI		
Annunzio	Pag. 57	
Interrogazioni da svolgere in Commissione	61	
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1984		
61		
PER FATTO PERSONALE		
ANDERLINI (Sin. Ind.)	56	
FIOCCHI (PLI)	56	
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		
PRESIDENTE	56	
PIERALLI (PCI)	56	
SENATO		
Composizione	49	
<hr/>		
N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.		

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Campus, Monsellato, Pirolo, Ranalli, Scardaccione, Segreto, Tomelleri, Urbani, Jannelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Amelio, Flamigni, Taramelli.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 708. — Deputati SANGALLI ed altri. — « Proroga del termine previsto dall'articolo 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente norme sui servizi antincendi negli aeroporti » (1061) (Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 1114. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978 » (1062) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1537. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data » (1063) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1703. — « Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal in materia di marina mercantile, firmato a Dakar il 23 aprile 1982 » (1064) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1744. — « Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sul soggiorno di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, firmato a Berlino il 17 gennaio 1983 » (1065) (Approvato dalla Camera dei deputati).

C. 2366. — « Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette » (1067) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Modifiche alla legge 16 agosto 1962, numero 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica del-

la produzione e del commercio della birra in Italia » (1060).

dal Ministro del tesoro:

« Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici » (1068);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

« Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico » (1069).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

LOI. — « Riconoscimento della minoranza linguistica sarda e della parità giuridica della lingua sarda con la lingua italiana e introduzione del sistema del bilinguismo in Sardegna » (1066).

LA RUSSA, GRADARI, CROLLALANZA, BIGLIA, FILETTI, FINESTRA, GIANGREGORIO, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, PIROLO, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI e SIGNORELLI. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 28 luglio 1971, n. 558 e 10 ottobre 1975, n. 517, in materia di disciplina del commercio » (1070).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Proroga della vigenza di alcuni termini in materia di lavori pubblici » (1020), previo parere della 1ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Su richiesta della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

Deputati SANGALLI ed altri. — « Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale » (894) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. In data di ieri, la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha approvato il seguente disegno di legge: « Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti » (893) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 5 dicembre 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 3, 11 e 25 ottobre 1984, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei

progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5^a, 10^a e 11^a.

Corte dei conti, trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 dicembre 1984, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, per gli esercizi 1982 e 1983 (*Doc. XV, n. 58*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Reiezione della richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il documento:

«Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle manovre condotte contro la Banca d'Italia nell'anno 1979» (Doc. XXII, n. 1), d'iniziativa del senatore Riva Massimo e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della richiesta di dichiara-

zione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento, per il documento: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle manovre condotte contro la Banca d'Italia nell'anno 1979», d'iniziativa del senatore Riva Massimo e di altri senatori.

Metto ai voti tale richiesta.

Non è approvata.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1053

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. A nome della 11^a Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1053 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Giugni s'intende accolta.

Presidenza del presidente COSSIGA

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali» (1053) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha la facoltà di parlare il relatore.

GIUGNI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, n. 1053, che prevede la conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, si riferisce ad un atto normativo urgente e straordinario di particolare importanza.

All'origine di questo intervento posto in essere in termini di decretazione d'urgenza vi è ancora una volta l'accordo del 22 gennaio 1983 che è stato alla base di numerosi provvedimenti di risanamento in materia sociale, previdenziale e di chiarificazione normativa per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Da questo accordo fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori, quelle degli imprenditori ed il Governo, così come da quello successivo del 14 febbraio 1984, hanno tratto origine numerose iniziative legislative, non ultima quella della quale si discute in questi giorni, cioè il ben noto pacchetto Visentini.

Le vicende del decreto in esame sono particolarmente travagliate: se ne facessi il riepilogo, sembrerebbe un capitolo della Genesi. Infatti, subito dopo l'accordo Scotti, venne emanato il decreto-legge n. 17, convertito nella legge n. 79 del 1983, che diede vigore ad alcune parti rilevanti dello stesso accordo Scotti per la durata di un anno. Al termine dell'anno e in conseguenza del già richiamato accordo del 14 febbraio 1984, venne emanato un nuovo decreto-legge che rinnovava in parte la vecchia normativa, la aggiornava e introduceva alcuni elementi nuovi, ma, per difficoltà insorte nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, decadeva una volta, due volte, tre volte fino a decadere per quattro volte e a presentarsi oggi nella quinta edizione. Tale edizione ha avuto la sanzione della Camera dei deputati, la quale ci ha trasmesso alcuni giorni orsono un testo approvato definitivamente dall'Aula. Su questo testo siamo chiamati ora a pronunciarci.

Gli obiettivi di questo decreto-legge sono di notevole rilievo perchè si tratta di un primo passo in direzione di un adeguamento, per gli aspetti più urgenti, del contesto normativo nell'ambito del quale si muovono i

rapporti di lavoro, in particolare nel mercato del lavoro.

Con questo provvedimento in un certo senso si inizia un nuovo ciclo evolutivo in materia perchè dalla tutela del lavoratore nell'impresa si passa ad una migliore tutela del lavoratore nel mercato del lavoro, cioè del lavoratore in cerca di una occupazione. Questo decreto costituisce il tentativo di andare oltre la fase del garantismo nei confronti dei lavoratori occupati, e per porre in atto misure a garanzia dei lavoratori non occupati perchè giovani oppure dei lavoratori che corrono il rischio di perdere il posto di lavoro in seguito a operazioni di riduzione del personale.

Le ragioni di urgenza e di straordinarietà sono state illustrate e approvate da questo consesso e non è il caso di tornarvi. Peraltro, nell'illustrare rapidamente i contenuti del provvedimento, posso richiamarmi proprio a queste ragioni di urgenza per riaffermare che ciascun punto di esse sostanzialmente corrisponde ad una esigenza vivamente sentita nel paese.

In primo luogo, il provvedimento in parola introduce la nuova figura del contratto di solidarietà; trattandosi di decreto-legge, dovremmo dire che è già operante e che ha già dato luogo ad alcuni risultati.

Il contratto di solidarietà venne previsto dall'accordo del 22 gennaio 1983 in due forme: la prima, di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, è diretta a evitare riduzioni del personale mediante riduzioni dell'orario di lavoro, accompagnate da riduzioni del salario, integrato peraltro nella misura del 50 per cento da un intervento della cassa integrazione guadagni che in questo caso è un intervento che non costa nulla poichè si tratta di somme che la cassa integrazione avrebbe dovuto impegnare in caso di sospensione dei lavoratori stessi. I contratti di solidarietà di questo tipo sono già parzialmente in atto. Se ne sono calcolati, al Ministero del lavoro, circa una trentina, presso gli uffici periferici ne sono stati già depositati, come prevede il decreto-legge, altrettanti, altri ne sono stati stipulati o sono in via di stipulazione in sede sindacale. Pertanto l'insieme costituito da questa nuova

tipologia di contratti collettivi presenta aspetti di particolare rilievo, onde occorre con urgenza addivenire ad una regolarizzazione normativa degli stessi, perchè l'eventuale decadenza del decreto-legge creerebbe un assurdo vuoto legislativo.

Nell'ambito di questa figura del contratto di solidarietà, diciamo di primo tipo, regolato dall'articolo 1, vorrei illustrare, in particolare, il significato di un emendamento approvato in Aula dalla Camera dei deputati e che ha sollevato perplessità e obiezioni. Vorrei illustrarlo per difenderlo, visto che si tratta del testo sul quale oggi dobbiamo pronunciarci. Esso prevede che non si debba tener conto degli aumenti salariali eventualmente stipulati sei mesi prima del contratto di solidarietà e questo al fine di evitare che possibili accordi tra imprenditori compiacenti e rappresentanze dei lavoratori utilizzino quello che viene posto a carico della cassa integrazione per compensare una solo apparente diminuzione retributiva. In secondo luogo, si prevede anche che eventuali aumenti retributivi che abbiano luogo nel periodo di ventiquattro mesi in cui funziona questo apparato di solidarietà, previsti da questi accordi aziendali, vengano assorbiti, nel senso che viene meno in misura corrispondente l'indennità o il contributo dovuto dalla cassa integrazione. Questa norma è stata da qualcuno criticata come una norma di blocco della contrattazione aziendale. A me pare che, oltre agli aspetti diretti ad evitare possibili aggiramenti del significato della norma e dell'istituto regolato, essa sia anche del tutto logica, nel senso che non fa altro che dare una priorità al recupero da parte della cassa integrazione, cioè sostanzialmente alla diminuzione dell'onere che può gravare a carico della spesa pubblica. Se in queste aziende, pure essendo in crisi, vi è disponibilità per aumenti retributivi, questa disponibilità vada innanzi tutto ad alleggerire il carico che straordinariamente viene posto nei confronti della cassa integrazione.

È questo un punto di particolare complessità e spero che i colleghi vorranno scusare il tempo che ho impiegato per cercare di illustrarlo; potremmo tornarci sopra se sarà necessario in sede di replica.

Il secondo tipo di contratto di solidarietà è quello che prevede la riduzione dell'orario di lavoro ancora una volta, ma con nuove assunzioni: mentre il primo modello corrisponde all'esigenza di mantenere il livello occupazionale dell'impresa, in questo secondo si prevede invece l'eventualità di nuove assunzioni, agevolate da particolari contributi a carico dello Stato. È prevista una agevolazione speciale per i giovani ed è previsto un meccanismo speciale nei confronti degli anziani, che, a due anni dall'età pensionabile, intendano ritirarsi per lavorare a tempo parziale, lasciando la possibilità di un impiego a tempo parziale corrispondente ai giovani.

Il secondo istituto regolato dal decreto-legge è il contratto di formazione e lavoro. Anche in questo caso il rischio che si corre, con la mancata conversione in legge del decreto-legge, è quello di creare una grave lacuna. Nel 1983 il decreto-legge convertito nella legge n. 79 aveva istituito — come molti colleghi ricorderanno — il cosiddetto contratto di lavoro a finalità formativa. Questo ha anche conseguito dei risultati apprezzabili, ma probabilmente inferiori a quei livelli numerici che oggi vengono un po' esaltati, non tenendo conto del fatto che tale contratto di lavoro a finalità formativa è servito, in grande misura, a regolarizzare rapporti di lavoro che già esistevano, ma che operavano in ambito non istituzionale. Tuttavia, anche se esistesse in misura rilevante questo limite, per così dire, interpretativo dei dati statistici, il risultato sarebbe comunque di grande importanza perchè significherebbe che l'intervento legislativo è riuscito a far riemergere una parte del sommerso. D'altra parte, privarci di questa figura di contratto, tanto più che risulta pervenuto al Senato il disegno di legge che promuove 30.000 assunzioni attraverso adeguate ed organiche misure adottate dal Governo, credo che costituirebbe un atto poco avveduto. Inoltre il contratto non presenta più certi aspetti, propri del contratto a finalità formativa, che erano stati criticati perchè erano apparsi non sufficientemente garantistici non ritenendo che esso attribuisse ai lavoratori giovani, assunti a termine con tale figura di

contratto, una adeguata ed effettiva formazione.

Il contratto di solidarietà non è neanche assimilabile al contratto di formazione-lavoro previsto dalla legge n. 285 del 1977 che fu un grave fallimento. Infatti, mentre tale legge affidava in materia tutta l'iniziativa amministrativa alle regioni, qui invece si prevede un'iniziativa dal basso, nel senso che i programmi di formazione vengono formulati dalle imprese, da consorzi di imprese, dalle associazioni sindacali delle due parti e vengono semplicemente sottoposti alla approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il contratto dura 24 mesi e non è rinnovabile. Il giovane viene assunto a tempo indeterminato, se continua la prestazione dopo tale contratto. Comunque, il datore di lavoro è tenuto a certificare l'attività formativa svolta dal giovane sia attraverso l'attività formativa in senso diretto e proprio, sia attraverso l'esperienza compiuta.

Nell'ambito dell'articolo 3 vi è una norma meritevole di una particolare sottolineatura, anche per lasciare agli atti un'interpretazione che possiamo ritenere sufficientemente corretta. Il terzo comma di tale articolo prevede infatti un'ipotesi in cui i programmi di formazione non devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della commissione regionale per l'impiego: tale ipotesi è quella secondo la quale i progetti sono conformi a regolamentazioni concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. La lettura corretta di questa norma conduce, ad avviso della Commissione, a ritenere che devono concorrere ambedue i requisiti: in caso diverso si potrebbe aprire un pericoloso varco nella normativa stessa, nel senso che sarebbe sufficiente l'inesistenza di un finanziamento pubblico per rendere superflua l'approvazione da parte della commissione regionale. Si ritiene invece che siano necessarie, in questo caso, sia la previsione di questa particolare specie di intervento formativo, ossia l'accordo tra le organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, sia, appunto, l'assenza di un finanziamento pubblico.

Il terzo punto importante del decreto-legge in esame è quello relativo alla disciplina del *part-time* o tempo parziale. Si tratta di una forma di contratto in via di diffusione, di cui si parla molto, cui si affidano speranze — che non dobbiamo però esaltare oltre le effettive possibilità ma che comunque sono legittime — di una maggiore diffusione dell'occupazione soprattutto nei confronti dei giovani e del personale di sesso femminile. Allo stato attuale, non vi sono impedimenti di rilievo all'introduzione dei contratti a tempo parziale, (naturalmente, qui si parla del settore privato). Problemi che si pongono solo in materia previdenziale, perchè il lavoratore con contratto o rapporto a tempo parziale deve essere tutelato sul piano previdenziale in materia di infortuni, di assegni familiari, pensionistica, di sanità, senza perderci nei confronti degli altri lavoratori, dal momento che si tratta di misure di carattere previdenziale e assistenziale, che devono essere uguali per tutti.

Il provvedimento contiene varie norme in materia, ma mi limito a rilevare che vi è sostanzialmente un problema non risolto, forse deliberatamente, che è quello del trattamento pensionistico, problema che può essere portato a soluzione solo nel quadro del riordino generale della materia, perchè non è da escludere che per un lavoratore a tempo parziale, specie se sia tale per un lungo periodo, occorrerà forse adottare, anzichè il metodo della pensione retributiva, quello della pensione contributiva. Si tratta comunque di materia che in parte è qui affrontata, ma che non si è potuto risolvere fino alle conseguenze più logiche e coerenti proprio perchè occorre quel riordino della materia pensionistica che tutti auspichiamo abbia luogo rapidamente.

Quarto punto importante è il rinnovo dell'attenuazione del vincolo della richiesta numerica che, oltre ad essere esclusa per i contratti di formazione lavoro, così come era stata esclusa nel 1983 per il contratto di lavoro a finalità formativa, viene ripristinata nel limite del 50 per cento delle nuove assunzioni. Si tratta di una norma che ha suscitato e non mancherà di suscitare qualche riserva e qualche polemica, ma, a parte quanto affermerò in conclusione in ordine al

problema più generale del rinnovo della normativa in tema di collocamento, vorrei ricordare che la regola del 50 per cento è stata introdotta nel 1983 e, dal punto di vista del normale svolgimento del mercato del lavoro, della produzione e anche del rispetto delle aspettative dei lavoratori, è bene non cambiare troppo spesso le regole del gioco in materia, per cui, così come è stata in vigore nel 1983, questa norma, in attesa di una revisione generale dei criteri relativi al collocamento e alla disciplina dell'avviamento al lavoro, è opportuno venga rinnovata anche con il provvedimento in esame, che peraltro l'ha già prorogata sotto forma di decretazione d'urgenza.

Il quinto punto riguarda una nuova composizione della commissione regionale per l'impiego che, avendo nuovi e più onerosi compiti soprattutto in materia di approvazione dei contratti di formazione lavoro, si è voluto regolare nella sua composizione, rinviando al provvedimento di riforma generale gli aspetti inerenti alla ridefinizione delle funzioni. In tale norma è previsto qualcosa di nuovo in materia di presidenza della stessa commissione, che ha suscitato riserve anche nell'ambito della Commissione che ne ha discusso questa mattina. Su questo punto il relatore, forse a titolo personale, esprime le sue riserve, che non impediscono peraltro un giudizio positivo sul complesso dell'accordo. Infatti, a differenza di quanto era stato previsto nell'accordo Scotti del 1983, facendo richiamo peraltro — non ci fu perciò un'invasione delle competenze parlamentari — ad una intesa raggiunta in sede di Commissione lavoro del Senato su un punto di quello che allora era il progetto di riforma generale dell'avviamento al lavoro, si stabilì che la presidenza della commissione spettasse al Ministro e la vicepresidenza a un rappresentante della regione, anche con il potere di convocazione della stessa Commissione. Ora abbiamo un Ministro, un Sottosegretario e un direttore dell'ufficio regionale del lavoro e anche un suo delegato, il che potrà porre in essere una concorrenza di carattere emulativo forse non benefica tra i due organi, cioè quello politico e quello burocratico.

Comunque, espresse queste riserve, ritengo

che questo sia un problema di facile approccio e di facile soluzione in sede di rinnovo globale della normativa in materia di avviamento al lavoro.

L'ultimo punto da richiamare, perchè ha la sua importanza — credo che tutti ne abbiamo avuto sentore d'altronde — è che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, a differenza del decreto-legge, reintroduce il cosiddetto scorrimento per la categoria degli invalidi civili e sul lavoro, in ordine al beneficio della quota di assunzioni obbligatorie. È un emendamento che ha incontrato e incontra larghi consensi. Io forse sono tra i pochi a non essere altrettanto consenziente, perchè ritengo che il meccanismo dello scorrimento si giustificava in quanto la carenza di categorie protette per motivi attinenti ad eventi bellici, come gli orfani di guerra o categorie di profughi, era ancora soltanto un'eventualità.

Oggi questa eventualità è diventata normalità, perchè queste categorie sono sostanzialmente scomparse. Quindi, più opportuna sarebbe una revisione delle percentuali, così come sarebbe opportuno tenere presente che, ove non venga modificata la stessa struttura portante della disciplina delle assunzioni obbligatorie, che è di tipo assistenziale, la normativa in atto è un forte incentivo al facile riconoscimento della posizione di invalidità civile, con le conseguenze che tutti conosciamo, non solo sul piano produttivo, ma anche sul piano della concorrenza tra lavoratori nei confronti dei posti di lavoro disponibili. Comunque questo è un aspetto che potrà essere utilmente considerato in sede di riforma generale delle assunzioni obbligatorie, che è anche un argomento sul tappeto.

Signor Presidente, vorrei sottolineare, in conclusione, due o tre aspetti di carattere generale, raccomandando ai colleghi senatori l'approvazione, nel testo attuale, del decreto-legge di cui si chiede la conversione. Anzitutto questo decreto-legge — come molti in materia — porta le tracce di compromessi che sono intervenuti tra le forze politiche e ancora prima tra le forze sociali. Credo che nessuno di noi ormai intenda le leggi come saggi di coerenza logica e che ciascuno sap-

pia che nelle leggi bisogna portare anche elementi di compromesso sociale e politico e pertanto qualche aspetto che può non apparire pienamente soddisfacente in sè e per sè, può essere tale se visto nel complesso della positività della normativa.

In secondo luogo, oltre alla disponibilità ad accettare la logica del compromesso, c'è una prospettiva di miglioramento che non è affidata soltanto all'espressione di desideri per il futuro, ma si collega a una serie di riforme organiche che sono in cammino. Una — l'ho già ricordata — è quella dell'avviamento al lavoro, sulla quale anzi auspichiamo l'altro ramo del Parlamento decida rapidamente, affinché possa passare all'esame del Senato. L'altra è quella della revisione della disciplina delle assunzioni obbligatorie, che la nostra Commissione lavoro ha già posto all'ordine del giorno: ha già nominato il relatore e inizierà a trattarla in sede di esame di provvedimenti per ora soltanto di iniziativa parlamentare.

Più in generale vorrei far presente che un'esigenza che affiora da questi provvedimenti di emergenza è che la materia del collocamento venga profondamente rivista nei suoi principi.

Con questo provvedimento noi continuiamo a muoverci nella logica delle leggi in deroga. Rispetto alla normativa del collocamento che, come è noto, dà la preferenza alla chiamata numerica rispetto a quella nominativa, ma nella realtà è completamente capovolta, abbiamo un regime di deroghe che riguarda i contratti di solidarietà, i contratti di formazione lavoro e il 50 per cento delle assunzioni. La Confindustria a sua volta avrebbe voluto che tutti i rapporti a tempo parziale fossero costituiti con richiesta nominativa. Personalmente sono convinto che nei confronti dell'attuale disciplina del collocamento occorran operazioni addirittura demolitive. Sono più che mai convinto dell'inutilità di vincoli che non danno i risultati sperati.

VECCHI. Non occorrono più. È già demolito così.

GIUGNI, *relatore*. Vorrei fare solo due osservazioni. L'una è che, comunque sia, noi dobbiamo tenere presente l'esigenza di for-

nire una tutela ai lavoratori più deboli sul mercato del lavoro, a quei lavoratori cioè che sono istituzionalmente ai margini dei normali circuiti dell'occupazione, anche perchè in Italia — a differenza di altri paesi che non hanno la pretesa di avere il collocamento obbligatorio, ma hanno in compenso servizi efficienti — noi non abbiamo servizi efficienti. L'altra osservazione riguarda le leggi in deroga che corrono sempre il rischio di creare aree preferenziali. Se ci muoviamo ulteriormente su questa strada, dove forse siamo arrivati ormai al livello di guardia, rischiamo di avere dei rapporti che sono più graditi agli imprenditori in quanto, a differenza di altri, si portano dietro la dotazione della richiesta nominativa. A questo punto, quindi, meglio sarebbe affrontare coraggiosamente il problema e dare atto che, se già oggi la regola è diventata eccezione, forse la misura più realistica e saggia è quella di fare in modo che le eccezioni vengano riconosciute come tali, le richieste numeriche vengano dunque riconosciute come eccezioni, ma siano rese effettivamente efficaci e operative nei confronti di quei lavoratori che hanno bisogno, appunto per la loro marginalità nel mercato del lavoro, di una maggiore assistenza.

L'urgenza del provvedimento in esame, come i colleghi si saranno resi conto, si collega a spinte di carattere reale, ad esigenze presenti nel paese e anche a quella che amerei definire un'urgenza istituzionale, dato che è da circa un anno che stiamo procedendo lungo la strada della decretazione d'urgenza. Detta decretazione ha creato una serie di situazioni acquisite nell'ambito dei rapporti di lavoro, e oggi noi ci troviamo di fronte alla dura alternativa di legalizzare e legittimare quello che c'è — frutto d'altronde di un accordo tra le parti sociali — oppure di aprire un vuoto legislativo che sarebbe estremamente pericoloso e causa di probabili forti tensioni sociali.

Per queste ragioni segnalo l'opportunità dell'approvazione del disegno di legge nel testo attuale. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vecchi. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nell'affrontare un tema tanto importante e nel contempo complesso come quello proposto dalla conversione in legge del decreto-legge n. 726, in materia di misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, mi sia consentito di formulare una prima osservazione critica che attiene al metodo, al fatto cioè che abbiamo dovuto discutere una materia così complessa e difficile nel giro neppure di 48 ore: in condizioni quindi di estremo disagio e difficoltà per comprenderne interamente i contenuti, esprimere, con convinzione ragionata, assenso o disapprovazione e per formulare proposte volte a migliorare il contenuto di questo provvedimento. Per cui in molti casi, anche nel confronto in Commissione, alle ragionate argomentazioni circa le contraddizioni presenti nel disegno di legge si è risposto con l'esigenza, per lo stato di necessità, di procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento per non creare un vuoto legislativo. È questo un modo impossibile di lavorare proficuamente e di legiferare in modo efficiente.

Chiedo perciò anche alla Presidenza di farsi carico di questo malessere e di intervenire affinché non abbiano più a ripetersi fatti simili che sviliscono il ruolo del Parlamento e la stessa funzione dei parlamentari.

La seconda considerazione che voglio svolgere è di carattere politico più generale. Questo decreto, reiterato ben 5 volte, è nella sua specie emblematico di un modo di governare. È infatti la dimostrazione non solo di una maggioranza scollata su tutto, di un pentapartito che si sfarina di fronte alle scelte che si impongono, ma soprattutto di una maggioranza preoccupata più del potere che delle politiche da realizzare e da perseguire. Questo decreto è decaduto 5 volte, non per responsabilità, per posizioni dilatorie o ostruzionistiche della opposizione, ma perchè nella stessa maggioranza non vi era

quell'unità di valutazione che ne rendesse possibile il decollo.

La maggioranza è incapace di affrontare le questioni essenziali del paese con proposte organiche e riformiste, e ciò soprattutto in settori decisivi della vita economica e sociale, come quello oggi alla nostra attenzione che concerne gli indirizzi di politica economica e le scelte relative alla politica dell'impiego.

È ormai da 5 anni che nelle sedi istituzionali si discute della questione del collocamento; coloro che facevano parte anche della passata legislatura ricorderanno come la 11^a Commissione del Senato abbia lavorato sul progetto di legge che portava il nome dell'ex-ministro del lavoro Scotti, come si sia operato per realizzare equilibri e compromessi nell'individuazione degli strumenti più idonei a governare attivamente il mercato del lavoro per assicurarne quella elasticità che i mutamenti intervenuti nelle strutture economiche e nello sviluppo scientifico e tecnologico imponevano in rapporto agli spostamenti da settore a settore e alle nuove figure professionali che si stanno affermando nei settori tecnologicamente avanzati. È questa una esigenza profondamente avvertita dalle forze sociali, dai lavoratori, dal paese, perchè la legge fondamentale che disciplina la materia è ormai vecchia: ha circa 35 anni e non è più adeguata ai cambiamenti intervenuti, come ho già detto, tanto sul piano economico che su quello scientifico, tecnologico e dell'organizzazione del lavoro.

Dopo un proficuo dibattito e le mediazioni operate in seno alla Commissione lavoro del Senato, si è pervenuti ad una proposta legislativa che doveva avere nell'altro ramo del Parlamento — essendo decaduta in questo per lo scioglimento anticipato delle Camere — un percorso celere, meno faticoso ed ostacolato di quello che in realtà ha avuto e sta avendo, se è vero, come è vero, che si è alle prime battute e la discussione fatica ad andare avanti: si è fermi, come si usa dire, al palo. E anche in questo caso non per responsabilità dell'opposizione ma per le divisioni che sono presenti nella maggioranza delle forze che danno vita a questo Governo.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue VECCHI). Si tratta quindi di una divisione che è presente e che impedisce di procedere con misure di carattere organico capaci di riformare l'insieme della materia e quindi di realizzare quegli obiettivi di elasticità e di flessibilità che vengono indicati come le finalità di una nuova struttura di governo del mercato del lavoro, da realizzare, tuttavia, mantenendo quelle regole e quei controlli che sono oggi indispensabili soprattutto per tutelare le categorie più indifese e più deboli.

Si è capaci, invece, solo di procedere con provvedimenti parziali, che vengono molte volte adottati sotto la spinta di pressioni corporative e di interessi di parte. Nasce persino — e lo voglio dire perchè è un sospetto presente in molte parti dell'opinione pubblica — il sospetto di un gioco delle parti, volto da un lato a promettere di realizzare interventi organici e riformatori e dall'altro ad operare invece con azioni di sabotaggio per impedire che leggi ordinarie, organiche e riformatrici, possano andare avanti, creando in tal modo difficoltà al procedere di queste leggi e adottando tattiche dilatorie. Si dice poi che il Parlamento non funziona, che per arrivare a legiferare occorrono tempi estremamente lunghi e nello stesso tempo si invocano i motivi di urgenza per adottare provvedimenti-tampone, provvedimenti-stralcio o comunque parziali. Si tende quindi ad impedire ogni innovazione e ogni processo riformatore.

Gli esempi si consumano, ce ne sono tanti, a cominciare da quelli che abbiamo vissuto anche in questa stessa Aula nei giorni scorsi a proposito del prelievo fiscale per arrivare nella stessa materia a quanto è avvenuto con l'esperimento fatto in Campania e in Basilicata, poi rinnovato con la legge n. 140.

Infatti a tale riguardo mancava un progetto generale di politica attiva del lavoro, mancava una direzione politica, e quindi l'incertezza e la frammentarietà hanno portato a risultati scarsi tanto da spingere l'onorevole Ministro del lavoro a dire che si trattava di un fallimento, giudizio che poi ha rivisto recentemente.

Ripeto, si tratta di un modo emblematico di governare che non può avere il nostro consenso, ma ha sicuramente la nostra più ferma critica perchè così non si procede nell'interesse della collettività. Così si opera soltanto per mantenere inalterato il sistema di potere esistente, si opera soltanto per mantenere delle posizioni di privilegio che si sono andate determinando nella nostra società. Non è neanche giusto dire, come qui è stato sottolineato dal relatore Giugni, presidente della Commissione lavoro, che con questo provvedimento si dà attuazione alle intese intercorse con i sindacati, sia a quella del 22 gennaio 1983 che a quella del 14 febbraio 1984 che ha tagliato, come ognuno di voi sa bene, i quattro punti di scala mobile. Non si dà attuazione a quelle intese perchè i contenuti non rispondono a quegli impegni. E questo non lo diciamo noi, lo dicono le tre Confederazioni che sono state sentite su questo provvedimento.

Il testo che ci è stato consegnato e che è all'attenzione di quest'Aula stravolge i contenuti delle intese, e le modifiche che sono state introdotte dall'Aula di Montecitorio lo rendono inaccettabile e ingestibile, lasciando mano libera agli imprenditori sul mercato del lavoro, perchè non garantiscono nè i giovani, nè le donne, nè i disoccupati in genere. Ritengo che anche questo sia un bel modo per attuare delle intese: da una parte si impongono dei sacrifici ai lavoratori;

quando poi si tratta di dare avvio alla seconda fase, lo si fa in modo tale da non corrispondere agli impegni assunti.

Sottolineo il fatto che la responsabilità di questo ulteriore pateracchio è della maggioranza e delle forze presenti nel pentapartito le quali, come noi, hanno sentito il disagio di questa discussione, hanno formulato critiche, osservazioni, perplessità, ma concludono affermando che bisogna approvare questo provvedimento perchè scade il 30 dicembre e, se non sarà approvato entro quella data, si creerà un vuoto legislativo. Ma in questo modo si può far passare tutto e il contrario di tutto senza una politica che abbia una consistenza reale, che affronti concretamente i problemi.

Quindi, ripeto, la responsabilità di questo pateracchio è della maggioranza. Questo decreto non favorirà l'assunzione di nuovi lavoratori, non favorirà la espansione dell'occupazione, ma accentuerà le tensioni sociali e porterà i sindacati a sviluppare determinate azioni in quanto non sono soddisfatti di questo provvedimento che stravolge le intese più volte affermate negli incontri con il Governo, che stravolge quanto stabilito negli accordi del 22 gennaio 1983 e del 14 febbraio 1984.

Queste misure, inoltre, non possono essere fatte passare come la realizzazione di interventi che abbiano la capacità di promuovere l'occupazione aggiuntiva, di far fronte quindi al dramma della disoccupazione, di dare una speranza a quelle centinaia di migliaia di giovani che non riescono ad inserirsi nel processo produttivo, di dare una risposta alle aspettative delle donne.

Occorre, quindi, modificare la tendenza che vede il nostro paese al primo posto tra i paesi industrializzati per tasso di disoccupazione e che vede le sue proiezioni allargarsi ulteriormente fino al superamento di 3 milioni di disoccupati, la maggior parte dei quali è rappresentata da manodopera giovanile e da manodopera femminile. Anche l'ottimismo di questi giorni sull'andamento economico è contraddetto dalle cifre perchè si registra un ulteriore calo del 4,5 per cento dell'occupazione, una espansione della disoccupazione e quel minimo risultato, realizzato

dall'espansione del terziario, dello 0,7 per cento non compensa le perdite complessive di posti di lavoro soprattutto nel settore industriale, quindi nel settore secondario che è estremamente importante per la vita del nostro paese.

Questo provvedimento pertanto non riduce l'alto tasso di disoccupazione. A questo fine occorre ben altra politica, una politica con un altro spessore, che sappia privilegiare l'impiego delle risorse a fini produttivi, che sappia attuare un programma di sviluppo soprattutto nell'industria e in quei settori tecnologicamente avanzati che costituiscono l'industria del domani, affrontando in questo modo le sfide degli anni 2000. Occorrono piani per l'agricoltura, occorre un terziario qualificato adeguato alla base produttiva che si sta delineando all'interno della nostra società, con processi di trasformazione e di ammodernamento del nostro apparato produttivo e del nostro sistema economico.

Di ciò si è discusso diffusamente in Commissione in sede di legge finanziaria e di bilancio. Abbiamo fatto in Commissione lavoro le nostre osservazioni perchè nei documenti relativi alla politica del Governo per il 1985 non abbiamo ravvisato una politica per l'impiego, una politica attiva volta ad allargare i livelli occupazionali.

Se consideriamo gli stanziamenti previsti in questo settore rispetto a quelli previsti per altri settori, come la fiscalizzazione degli oneri sociali e così via, che portano via migliaia di miliardi ogni anno, ci rendiamo conto che qui si dedicano soltanto alcune centinaia di miliardi.

Quindi, il provvedimento in discussione fa astrazione da tutto ciò, si muove solo nell'ottica di liberalizzare il mercato del lavoro, di togliere ogni regola, ogni controllo, di eliminare la rigidità per rispondere ad esigenze che pure sono reali e che non neghiamo, come quella dell'elasticità, della flessibilità, della mobilità: obiettivi tutti da perseguire, ma senza lasciarli alla spontaneità della domanda e dell'offerta, togliendo ogni norma di tutela e di garanzia.

Abbiamo sentito anche dal relatore, a conclusione della sua esposizione, dire che occorrerebbe per il collocamento portare

avanti proposte demolitrici, ma credo che al punto in cui siamo non ci sia rimasto più niente da demolire in quanto le richieste nominative...

GIUGNI, *relatore*. Anche i detriti a volte sono ingombranti.

VECCHI. Le richieste nominative sono il fattore dominante dell'avviamento al lavoro, con tutto quello che comporta e per le leggi che sono state adottate e per le misure che vengono prese dall'imprenditoria. Il collocamento pubblico si è trasformato in semplice centro notarile, centro al quale il datore di lavoro comunica di aver trovato occupazione a certe persone, cosa che di conseguenza bisogna registrare: una specie di passacarte che costa solo soldi alla comunità, senza assolvere ad una funzione che si muova in direzione dello sviluppo del mercato del lavoro, lasciando ad altri il compito di gestire questo mercato.

Occorre una nuova normativa, più moderna e si impongono nuovi istituti di avviamento. Però, per realizzare questo c'è bisogno di una reale capacità di direzione, di una politica attiva — come si dice ora — del mercato del lavoro, una politica dell'impiego, capace di stabilire nuovi rapporti tra

scuola e lavoro, tra tempo di lavoro e formazione permanente, capace di stabilire relazioni industriali più avanzate, di accrescere il potere di confronto e di contrattazione tra le forze sociali per realizzare quegli equilibri e quei compromessi indispensabili in una materia tanto delicata. Tutto ciò per evitare che si affermino posizioni, ripeto, di privilegio, di clientelismo, di discriminazioni e anche, voglio sottolinearlo, manifestazioni di degenerazione che peserebbero negativamente sulla convivenza civile. Chi vive nelle aree del Mezzogiorno sa quale ruolo svolge il caporalato, sa come opera, con quali intenti discriminatori e di sfruttamento della mano d'opera. Attraverso il caporalato — credo sia riconosciuto da tutti — operano la mafia e la camorra, cioè elementi degenerativi per la vita stessa della democrazia del paese. In altri settori ormai con la pratica della raccomandazione si consente di lavorare soltanto a chi ha qualche santo protettore ed è questa la strada che la richiesta nominativa consente. Soltanto chi ha un santo può riuscire a conquistare un posto di lavoro, mentre chi non ne ha non trova lavoro e vive in una posizione di incertezza profonda nella nostra società. Ci domandiamo poi il perchè della droga o di altri fatti degenerativi che si verificano nel nostro paese!

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue VECCHI). Con questo provvedimento si dà un colpo mortale al collocamento pubblico — nel momento in cui la stessa impresa ha sempre più bisogno dell'intervento pubblico — e in tal modo si stravolge quanto previsto dall'articolo 35 della Costituzione.

Voglio sottolineare che questo provvedimento, anzichè realizzare le finalità per le quali nasce, accrescerà, per le sue contraddizioni interne, le aree di confusione e di caos in questo settore tanto delicato, aprirà nuove maglie per l'azione incontrollata di faccen-

dieri e di imprenditori non rispettosi del diritto e della giustizia. Proprio per questo diviene sempre più urgente lavorare per una legge di riforma generale ed organica ed accelerare l'*iter* del disegno di legge n. 665 per intervenire sulla qualità e sulla quantità dell'offerta e della domanda e per realizzare una politica attiva del lavoro.

Nel merito del provvedimento, mentre anche noi sottolineiamo il valore della conquista realizzata alla Camera dei deputati per lo scorrimento nell'avviamento obbligatorio dei portatori di *handicaps* (mi riferisco

quindi alla modifica dell'articolo 9 del disegno di legge n. 463) e per alcuni risultati che sono stati ottenuti con l'acquisizione del nuovo istituto del *part-time*, nonchè per l'istituzione con compiti nuovi delle commissioni regionali per l'impiego, dobbiamo però contemporaneamente denunciare il peggioramento del testo che viene proposto al nostro esame rispetto a quello formulato dal Governo e a quello licenziato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ad esempio in relazione al ripristino della richiesta nominativa per il 50 per cento degli assunti.

Rispetto ai contenuti dobbiamo in primo luogo sottolineare la importante conquista delle commissioni regionali per l'impiego di cui all'articolo 4, che con i nuovi compiti e le nuove funzioni costituiscono uno strumento per la gestione elastica del mercato del lavoro adeguato alla realtà regionale. Si tratta quindi di un'articolazione importante, che rischia di essere vanificata per la decisione, contrastante con la legislazione in essere (come è stato tra l'altro ricordato anche dal relatore il quale ha espresso dubbi rispetto a questa soluzione), di affidare la presidenza, in assenza del Ministro, ad un funzionario e cioè al direttore dell'ufficio regionale del lavoro o a un suo delegato, anzichè ad una autorità politica, ad esempio, come è stato stabilito con la legge n. 140, per la realizzazione sperimentale in Campania e in Basilicata, o secondo quanto è già stato assunto nella discussione in sede legislativa alla Camera dei deputati sul disegno di legge n. 665 relativo alla riforma organica del collocamento. In tal modo si stravolge quanto è stato ottenuto con l'esperimento pilota di cui alla legge n. 140 e quanto si prefigge il disegno di legge n. 665 e noi sottolineiamo questo dato perchè si crea uno scompensamento, una contrapposizione, uno scollamento anche sul piano legislativo. Riteniamo invece che il Ministro debba essere sostituito da un'autorità politica che sappia intervenire con prestigio per assicurare il buon funzionamento delle commissioni regionali, per impedire la possibilità di aggirare le disposizioni in materia di collocamento e di avvio al lavoro.

Certo, questa prima misura deve essere completata da un'ulteriore articolazione nelle circoscrizioni ed arricchita da nuovi strumenti (osservatori o agenzie) che consentano, in simbiosi con il comitato regionale, di programmare e di indicare le linee di espansione economica, quindi le possibilità formative per un adeguamento del mercato del lavoro e per l'individuazione delle nuove professionalità.

A proposito della composizione delle commissioni, voglio anche aggiungere che vi è una protesta delle associazioni artigiane, dalla CNA alla Confederazione generale e così via, perchè non si tiene conto della presenza dei rappresentanti di tali associazioni che comprendono un milione e 500.000 aziende le quali — a quanto risulta e credo non sia smentibile — nel corso di questi ultimi anni hanno assicurato non soltanto una capacità di tenuta della nostra economia, ma anche una possibilità di occupazione soprattutto per la manodopera giovanile e femminile.

Per quanto riguarda poi il punto relativo ai contratti di solidarietà, vengono introdotte due forme di tali contratti all'articolo 1 e all'articolo 2.

Anche questo nuovo strumento, che dovrebbe favorire la salvaguardia dei posti di lavoro che sono in pericolo a seguito dei processi di sviluppo tecnologico — non solo di crisi — delle imprese o che devono favorire l'occupazione di nuova manodopera, rischia di non realizzare le sue finalità perchè le misure indicate non raggiungono i risultati fissati: infatti vi è l'esclusione dell'ammontare del trattamento di integrazione per gli aumenti retributivi previsti dalla contrattazione aziendale, ossia non si possono assommare, nel pagare il 50 per cento delle ore che vengono ridotte a salvaguardia dei livelli occupazionali, i miglioramenti acquisiti dalla contrattazione aziendale fatta sei mesi prima o che si potrebbe fare nel corso dei due anni in cui è in vigore questo tipo di contratto. Ciò non solo penalizza chi sopporta il sacrificio di ridurre il proprio lavoro e quindi il proprio salario, ma blocca la contrattazione aziendale, che è la strada attraverso la quale è possibile contrastare

effettivamente la nuova organizzazione del lavoro, nella tutela non solo dei livelli occupazionali, ma delle professionalità che all'interno delle imprese si vanno affermando.

Si sostiene poi con caparbia che a riduzione di orario vi deve essere riduzione di salario, senza lasciare tutto ciò alla libera contrattazione fra le parti e nel caso dei contratti si introduce la richiesta nominativa, favorendo l'uso clientelare o familiare del collocamento, come ha detto in Commissione lo stesso Ministro che ha affermato: se un lavoratore riduce il proprio orario di lavoro o si predispone al prepensionamento, perchè non deve far entrare nella fabbrica o nell'impresa il proprio figlio? Rinuncia affinché qualcun'altro nella sua famiglia possa assumere il posto. Si creerebbero, secondo noi, ingiustizie profonde, un clientelismo e raccomandazioni che creerebbero degenerazioni. Ognuno di noi credo ha davanti agli occhi esempi di aziende in cui ci si tramandava il posto di padre in figlio, creando aristocrazie e posizioni di privilegio per cui chi non ha la fortuna di avere un padre occupato in una certa impresa non avrà mai la possibilità di essere occupato.

Riteniamo che sia una norma da eliminare. Il contratto di solidarietà deve essere volto ad assumere i giovani che sono in lista, che sono iscritti al collocamento, non chi vuole il padrone o chi vuole, con una lotta intestina, questo o quel lavoratore all'interno dell'impresa. Infine, i contratti di formazione lavoro superano i contratti con finalità formative (articolo 3): siamo in presenza di un istituto nuovo, ma che non potrà realizzare le sue finalità perchè manca il controllo, la certificazione dell'attività formativa, per cui questi si configurano più come contratti a tempo parziale, determinato, contratti a termine, che non come contratti di vera formazione professionale. Ci sarebbero progetti al riguardo per 30.000 unità. Non sappiamo se questi 30.000 posti sono quelli previsti dal decreto presentato in questi giorni o sono altri, se è vero, per i dati in nostro possesso, che alle regioni risulta che nel giro di sei mesi sono stati avviati progetti al riguardo per poco più di 9.000 unità, il 75 per cento concentrate al Nord, visto che il tipo di

imprese che fa questi contratti è ubicato appunto al Nord. Perciò non si risolve uno dei problemi di fondo, che è quello della disoccupazione giovanile meridionale. Si espropriano poi le regioni delle loro competenze svuotando la legge n. 845, che regola tutta la materia della formazione professionale, non fissando nessun limite di qualità e di quantità, nessun controllo sull'attività formativa, che prevede progetti precisi, reali per la formazione delle nuove professionalità e il riconoscimento del controllo pubblico degli attestati.

Si dice che questo può avvenire attraverso la commissione regionale, dove ci sono gli interventi formativi esterni, ma che dove non ci sono gli interventi formativi esterni e l'impresa fa da sè, è inutile andare a controllare. Anche questo è un ragionamento strano, perchè quelle imprese che fanno da sè usufruiscono di un vantaggio, perchè non pagano gli oneri sociali per l'occupazione di manodopera giovanile. Se lo Stato concede queste facilitazioni, perchè non deve avere il compito di controllare come questi soldi vengono utilizzati, se servono veramente per la formazione o se invece servono per altre operazioni che accrescono soltanto le rendite, i profitti e non pongono una condizione che possa l'indomani favorire l'inserimento di questi giovani in attività permanenti a tempo indeterminato?

Attraverso le parole si può cambiare il carattere del contratto, ma si ritorna ai contratti con finalità formative se permangono questi limiti e queste contraddizioni all'interno della legge.

Infine — e mi avvio a concludere — non viene garantita l'occupazione femminile e non si assicura, anche se si afferma a parole che questo avviene e che altrimenti si creerebbero nuove rigidità, l'applicazione della legge n. 903 relativa alla parità. Dico che questo provvedimento ha tutte le contraddizioni di un provvedimento urgente e parziale che non sa affrontare con decisione le questioni, che non è volto a essere inquadrato pienamente in un disegno di politica organica e riformatrice del mercato del lavoro. Quindi è una manovra di basso profilo che non può avere la nostra approvazione se non

sarà profondamente modificata e le stesse finalità che vengono enunciate dal provvedimento non saranno realizzate.

Sottolineo che con questo provvedimento si creerà ulteriore caos, si creeranno ulteriori aree di disapplicazione della stessa legislazione in essere, per quanto riguarda l'avviamento al lavoro, con discriminazioni, clientelismi, raccomandazioni che non serviranno a creare le condizioni per una occupazione aggiuntiva e per dare quindi risposta alle domande che provengono soprattutto dal mondo giovanile e dal mondo femminile. Non si risponde quindi agli interessi di chi cerca una occupazione e agli interessi del paese; per questo, ripeto, se non vi saranno profonde modifiche, non avrete certamente la nostra approvazione e voteremo contro questo provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cengarle. Ne ha facoltà.

CENGARLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, cercherò di fare un breve intervento comprensivo, per quanto riguarda il mio Gruppo, anche della dichiarazione di voto. Ci troviamo in presenza di un decreto-legge che ha avuto nell'altro ramo del Parlamento — per usare un termine corrente — un *iter* sofferto e tormentato.

Infatti la Commissione lavoro della Camera dei deputati si è occupata di questo provvedimento per circa nove mesi. Se teniamo conto che esso è stato reiterato per ben cinque volte, abbiamo la misura di come abbia costituito, senatore Vecchi, non tanto motivo di scollamento della maggioranza, non tanto sfarinamento del pentapartito quanto evidentemente espressione di punti di vista diversi che venivano a trovarsi a confronto e che non trovavano un loro naturale coagulo. Tutto qui, in fondo, il problema.

Per l'amor del cielo, anch'io ritengo che, in confronto ai tempi lunghi con cui l'altro ramo del Parlamento ha lavorato per deliberare in ordine a questo provvedimento, non si possa non convenire che i due giorni a nostra

disposizione rappresentano un margine ristretto. Questo argomento però va chiarito subito, perchè così ci liberiamo da un peso: il Senato della Repubblica non vota a scatola chiusa il provvedimento che ci viene proposto. In sede di Commissione — e per quanto mi è consentito intendo ribadire gli stessi concetti — abbiamo espresso le nostre preoccupazioni e perplessità, ma ci siamo anche resi conto che dobbiamo assumerci la responsabilità di varare finalmente un provvedimento che, anche se imperfetto, tocca pur sempre l'argomento centrale del nostro vivere quotidiano, vale a dire il grave problema della disoccupazione. Ed è in questo senso che va visto il provvedimento in discussione. Per rispondere al collega Vecchi dirò che forse, anzi senza forse, siamo arrivati in ritardo con questo provvedimento rispetto alle intese sindacali.

VECCHI. Siete arrivati in ritardo.

CENGARLE. In ogni caso il provvedimento è una conseguenza di quelle intese, sia di quella del gennaio 1983 sia di quella del febbraio di questo anno. Ecco perchè, entrando nel merito del provvedimento e procedendo per sommi capi e per titoli, dirò subito che, per quanto attiene ai contratti di solidarietà, vengono sancite alcune norme di estremo interesse per il mondo del lavoro.

Il Ministro ieri ha avuto modo di fornirci alcuni dati: sono circa trenta i contratti di solidarietà finora stipulati. Si potrà dire che sono pochi: io sostengo che comunque costituiscono un buon inizio se 30.000 lavoratori, attraverso questo strumento, hanno trovato il modo di essere impiegati. Lavoreranno di meno, se volete, e di conseguenza percepiranno anche meno salario: ma di fronte all'alternativa della cassa integrazione o della disoccupazione ben venga anche questo tentativo, con il quale in fondo operiamo per una diminuzione dell'intervento della cassa integrazione, il cui *deficit* è da tutti noi conosciuto e non può non preoccuparci.

Per quanto concerne l'altro argomento, sottolineato sia dal relatore che dal collega Vecchi, il lavoro cioè a tempo parziale, il cosiddetto *part-time*, ho avuto modo l'altra

settimana di esprimere una mia modesta convinzione circa la sua utilità. Ricollegandomi a quanto è accaduto in altri paesi, ed anche, se volete, alla recente campagna del presidente Reagan negli Stati Uniti, annotavo che se colà è stato possibile ottenere un positivo risultato, cioè la creazione di 4-5 milioni di nuovi posti di lavoro, ciò era dovuto appunto allo strumento del *part-time* che anche noi dobbiamo introdurre nella nostra legislazione e nella nostra realtà sociale. Diciamocelo fuori dai denti: per il passato alcune resistenze sindacali in ordine a questo problema c'erano, oggi pare invece siano cadute. Ben venga dunque il nuovo, sotto questo aspetto, ben vengano queste nuove strumentazioni capaci di dare lavoro, anche se a tempo ridotto, ai tanti nostri disoccupati. Potranno sorgere preoccupazioni — e sono anche mie — circa eventuali abusi, ma sta di fatto che l'introduzione del *part-time* fa emergere il lavoro nero che oggi si effettua: rifiutando questo strumento ritorneremo a coprire il lavoro nero senza possibilità alcuna di farlo emergere.

Per quanto riguarda i contratti di formazione-lavoro c'è una novità che va colta. Il decreto punta decisamente alla finalità formativa attraverso il lavoro: in sostanza si tratta di far apprendere lavorando. Questo è il concetto nuovo del contratto di formazione-lavoro e credo che tale strumento sia degno di tutta la nostra attenzione. Pensiamo in tal modo di poter formare persone qualificate e di preparare il mondo del lavoro a cogliere il nuovo che sta rapidamente avanzando. Guai se dovessimo attardarci nella difesa di concezioni obsolete e di un garantismo eccessivo che ha provocato, in fin dei conti, danno all'occupazione! Dobbiamo cogliere anche ciò che di nuovo è stato introdotto sul piano tecnologico, pensando alle nuove professioni che sorgeranno nell'arco di pochi anni. Se non riuscissimo a fornire una adeguata preparazione ed istruzione ai lavoratori, il danno sarebbe generale e le nostre industrie si troverebbero senz'altro su un piano di inferiorità rispetto alla concorrenza estera.

Per quanto riguarda poi il problema delle assunzioni nominative, cui faccio solo un accenno, si è detto — e anche il collega

Vecchi poco fa lo ha affermato — che si ripristina in questo modo il canale del clientelismo. Non lo credo, anche se mi rendo conto che possono verificarsi abusi.

Penso però a quegli artigiani, a quei piccoli imprenditori — sarà capitato di conoscerne anche ai colleghi della opposizione — che continuano a dire: se potessi farlo, assumerei quel lavoratore, ma non potendolo farlo, dovendo necessariamente ricorrere alla lista rigida e non sapendo chi lavorerà nella mia fabbrica, preferisco non assumere nessuno. Questa è la realtà con cui dobbiamo fare i conti.

IANNONE. Questo è ciò che dice la Confindustria, che sta portando avanti una campagna in tal senso. (*Commenti del senatore Torri*).

CENGARLE. Non lo dice la Confindustria ma ex-operai diventati oggi artigiani. Noi diamo tutte le responsabilità alla Confindustria! Sono questi i discorsi che vengono fatti dagli imprenditori delle piccole aziende. Si tratta di ex operai che con sforzi e sacrifici hanno creato piccole imprese: non è pensabile che possa venir bollata come clientelismo l'assunzione nominativa. Le stesse organizzazioni sindacali nelle intese di gennaio-febbraio l'hanno accettata. Seguiamo perciò questa strada, sia pure trovando possibili accorgimenti per evitare abusi. (*Interruzione del senatore Torri*). Non facciamo però di ogni erba un fascio, respingendo tentativi che tendono a rinnovare il mercato del lavoro e che possono metterci in condizione di affrontare vari problemi con strumenti che non dobbiamo copiare dagli altri, ma che possiamo trasferire nella nostra realtà. Quando pensiamo al salario di ingresso, quando pensiamo alle agevolazioni che intendiamo fare per quello che concerne l'occupazione giovanile, abbiamo ben di fronte anche i pericoli che tali innovazioni possono provocare, ma abbiamo anche di fronte il grave problema della disoccupazione, per cui ogni tentativo va valutato per la bontà che esso ha in sé di tentare di ridurre questo fenomeno e di dare un minimo di speranza ai tanti lavoratori che da tempo attendono di poter avere una occupazione.

Vi è poi una nostra considerazione, che questa mattina il collega Toros ha fatto in sede di Commissione e che è stata ripresa in dichiarazione di voto anche dal collega Romei, circa le perplessità sull'articolo 4. Non abbiamo alcuna difficoltà nel dire ciò, non solo in Commissione ma anche in Aula. Tali perplessità nascono da una prima riflessione che il senatore Toros stamattina faceva e spiegava: stiamo attenti perchè non sono finora chiariti i rapporti tra ufficio di collocamento e agenzie. Stiamo attenti perchè, mettendo in circolazione più strumenti con le stesse funzioni, aumentiamo il grado di conflittualità.

È un avvertimento che non possiamo non recepire; è un avvertimento che indubbiamente facciamo e che sentiamo nostro proprio in virtù di quell'articolo 4 che, collega Vecchi, andremo a votare perchè fa parte del complesso del provvedimento, ma che porta con sé queste contraddizioni anche quando parla della presidenza della commissione regionale del lavoro.

TORRI. Ma il Parlamento è fatto per approvare le leggi e per correggere le proposte. Non possiamo dire di volerle cambiare e poi approvarle così come sono.

CENGARLE. Collega Torri, non vi è chi non veda, come voi, quello che è successo nell'altro ramo del Parlamento in ordine a questo argomento. Vi è una Commissione che in sede deliberante ha approvato una certa norma circa la commissione regionale del lavoro, ma ci troviamo in presenza di un decreto che tale norma disattende: cosa possiamo dire a questo punto? Facciamo il nostro rilievo critico, diciamo senza preoccupazioni di sorta, come hanno detto i senatori Toros e Romei, che se i tempi ce lo consentissero vorremmo modificare l'articolo 4 ma, vista l'impossibilità di poterlo fare — per amor del cielo! — esprimo qui solo un auspicio (mi auguro che sia una certezza) che con il disegno di legge n. 665 che l'altro ramo del Parlamento sta discutendo si arrivi a superare anche questa situazione che, per quanto ci riguarda, non solo non ci soddisfa ma ci rende perplessi e preoccupati.

Mi accingo alla conclusione. Ecco perchè, quando valutiamo nel suo complesso questo provvedimento, diamo di esso un giudizio positivo, perchè, tutto sommato, con tutte le lacune, le imperfezioni che esso ha, tende pur sempre ad aggredire il grosso problema della disoccupazione. Abbiamo anche noi sentito le organizzazioni sindacali, abbiamo colto anche noi le preoccupazioni che ci sono state espresse, anche se possiamo non condiderle nel loro complesso, ma cogliamo, da parte delle organizzazioni sindacali, l'interesse ad una nuova normativa che non faccia *tabula rasa* del passato, ma che adegui lo strumento legislativo del nostro paese alla mutata realtà sociale ed economica italiana. Per questo conveniamo con quanti, in ordine a questo provvedimento, hanno dichiarato il loro voto favorevole.

Non ci sfugge la pesantezza della situazione; non sottovalutiamo le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali; non ci sfugge — non credo con ciò di andare fuori tema — la portata di quanto sta accadendo oggi nel nostro paese perchè su quello che occorre fare ci possono essere pareri diversi e abbondanza di iniziative, ma possiamo dire che il nostro paese non ha bisogno nè di crisi di Governo nè di serrate come quella odierna e, se possibile, neanche di scioperi. Abbiamo bisogno di un'intesa la più generale possibile per formulare non solo indicazioni, ma precisi contenuti di norme che consentano di affrontare il centrale problema che sta di fronte a noi, cioè una disoccupazione di quasi 3 milioni di persone che rischia di mettere in crisi il nostro sistema democratico.

Per questo e in questo senso intendiamo muoverci, ed è per questi motivi, che sono alla base di tutte le nostre valutazioni, che esprimeremo voto favorevole alla conversione del decreto che è al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIUGNI, *relatore*. Avendo già parlato in apertura, credo di fare cosa gradita al Presi-

dente ed ai colleghi impegnati nelle Commissioni rinunciando alla replica i cui argomenti sono facilmente intuibili e prevedibili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **BORRUSO**, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi limiterò ad alcune brevi considerazioni. Il Governo respinge in primo luogo, ovviamente, una sua responsabilità per quanto riguarda la durata della discussione alla Camera dei deputati del decreto-legge attualmente all'esame del Senato. Debbo ricordare che la Commissione lavoro della Camera a larghissima maggioranza ha ritenuto a più riprese di non dover convertire il decreto in tutte le sue parti. Il Governo è stato più volte accusato di essere pervicace nel voler far convertire l'intero decreto. A un tratto si è avuto un mutamento di orientamento, si è verificata un'accelerazione tale che in 24 ore è stato approvato il disegno di legge di conversione del decreto.

In secondo luogo, non si può caricare l'attuale decreto di obiettivi che non ha. Il decreto si prefigge l'obiettivo di rendere più modulata e flessibile la definizione dei rapporti di lavoro, introducendo un sistema di flessibilità che consente — mi sia consentita l'espressione — di raschiare il fondo del barile delle opportunità di occupazione, non già quello di essere lo strumento principe per quanto attiene i processi di investimento e di sviluppo indirizzati all'aumento dei livelli di occupazione, processi che si attuano in altri modi.

Debbo dire che non a caso il Governo ha avviato un confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro sul tema dell'emergenza occupazionale, in particolare per quanto riguarda il problema degli esuberi occupazionali e sul tema della gestione dei contratti di lavoro e formazione — e il disegno di legge relativo è all'attenzione del Senato — per predisporre un confronto più generalizzato sul piano decennale dell'occupazione.

Il Governo non condivide l'opinione che il decreto-legge sia stato stravolto nei suoi con-

tenuti. Mi limito a richiamare due punti a questo proposito. Il primo, che il decreto trasferisce, per la gestione di tutti i contratti, una grande responsabilità all'incontro tra organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni dei lavoratori; cioè la gestione dei contratti di solidarietà di primo e di secondo tipo, dei contratti di lavoro a formazione, nonché dei contratti di lavoro parziale è possibile solo alla condizione che vi sia un consenso operativo tra le parti sociali. Quindi, la preoccupazione che è stata sollevata di uno strumento che consente libertà, per quanto attiene i processi di avviamento al lavoro, non mi pare che possa essere condivisa.

L'altra questione che ha sollevato polemiche e perplessità in tutti i Gruppi riguarda il problema della presidenza della commissione regionale del lavoro. Debbo ricordare il testo licenziato dalla Commissione lavoro, che prevedeva esattamente questa dizione: «la presidenza della commissione regionale dell'impiego è presieduta dal Ministro o da un suo delegato». La Camera ha ritenuto opportuno di configurare l'ambito della delega del Ministro, anziché lasciare una delega di tipo indiscriminato: cioè, la ragione della modifica portata dalla Camera dipende proprio dal fatto di circoscrivere l'uso della delega per quanto attiene la presidenza della commissione.

Detto questo, il Governo non fa che ripetere quanto già ha avuto occasione di affermare anche in sede di Commissione e cioè raccomanda la conversione in legge del decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «contratti collettivi aziendali», sono aggiunte le seguenti: « , con i sindacati aderenti alle

confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale »;

al comma 4, dopo le parole: « è a carico della », sono aggiunte le seguenti: « contabilità separata dei trattamenti di ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « contratti collettivi aziendali », sono aggiunte le seguenti: « stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale », e dopo le parole: « a tempo indeterminato di nuovo personale », sono aggiunte le seguenti: « con richiesta nominativa »;

al comma 2, sono soppresse le parole: « industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno ed » e la parola: « contributivi » è sostituita dalle seguenti: « degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, »;

al comma 3, le parole: « contributivi previsti per le aziende industriali ed artigiane nel Mezzogiorno » sono sostituite dal-

le seguenti: « degli oneri sociali di cui al comma precedente » ed è aggiunto il seguente periodo: « L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile — ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore — nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa »;

al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale,

dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal pre-

sente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici

mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la

ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « o da un suo delegato » *sono sostituite dalle seguenti:* « o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato »;

al comma 9, è soppresso l'ultimo periodo.

All'articolo 5:

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con

contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno »;

al comma 10, le parole: « precedenti commi 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2, 3 e 3-bis »;

al comma 20, sono soppresse le parole: « nei casi di assicurazioni sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392, ».

L'articolo 6 è sostituito dai seguenti:

« Art. 6. — 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purchè in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6-bis. — Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

Art. 6-ter. — Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione ».

L'articolo 7 è soppresso.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito il parere di cui al successivo comma 3, e comunque scaduto il termine ivi previsto, concede il trattamento di integrazione salariale, di cui al successivo comma 2, agli operai ed agli impiegati delle imprese industriali e di quelle di cui all'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le quali abbiano stipulato contratti collettivi aziendali, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

2. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

3. L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, accertata la finalizzazione della riduzione concordata di orario al riassorbimento della esuberanza di personale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo, esprime su di essa parere motivato.

4. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale, di cui al precedente comma 2, è riconosciuto utile di ufficio ai fini dell'acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento dei supplementi di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i

lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

5. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, al trattamento di integrazione salariale di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento.

Sopprimere il comma 2.

1.1 VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA e TORRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VECCHI. Ne ho già parlato nell'intervento che ho svolto prima. Siamo contrari al

fatto che sia penalizzato il lavoratore nel primo caso di contratto di solidarietà, non riconoscendo quella quota di salario che gli proviene dalla contrattazione aziendale.

Vorrei fare un accenno all'emendamento 2.2 che richiede di sopprimere all'articolo 2 del decreto-legge, comma primo, le parole: «con richiesta nominativa», per le stesse considerazioni che ho già svolto nell'intervento e cioè perchè crea elementi di discriminazione, di clientelismo, odiosi nei confronti di quelle forze che hanno bisogno di trovare un posto di lavoro.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. È sufficiente ricordare che l'emendamento 1.1 e, poichè il senatore Vecchi vi si è riferito, l'emendamento 2.2 sono stati presi in considerazione dalla Commissione e sono stati respinti. Pertanto il parere è contrario.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il*

lavoro e la previdenza sociale. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge comprendente la modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 2.

1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al quindici per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al dieci e al cinque per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i quindici e i ventinove anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera

femminile rispetto a quella maschile — ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore — nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano un'età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire venti miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Con riduzione della retribuzione» con le altre: «anche con eventuale riduzione della retribuzione».

2.1 ANTONIAZZI, VECCHI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con richiesta nominativa».

2.2 VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con richiesta nominativa».

2.3 ANTONIAZZI, VECCHI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: «ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore» e le parole: «ovvero maschile».

2.4 SALVATO, ANTONIAZZI, VECCHI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANTONIAZZI. Illustro congiuntamente gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Nella relazione del presidente Giugni a questo provvedimento e nell'intervento del senatore Cengarle sono state formulate alcune critiche circa le eccessive rigidità che sarebbero introdotte nel mercato del lavoro, aggiungendo che queste, o almeno una parte di esse, impediscono di fatto un incremento dei livelli di occupazione. Su questo aspetto ci soffermeremo con altri emendamenti; quello che mi preme invece sottolineare è che l'articolo 2, che stiamo discutendo, introduce una serie di rigidità che rischiano di vanificarne l'attuazione. Tali rigidità sono essenzialmente due: la prima è quella per la quale alla riduzione dell'orario di lavoro per

effettuare contratti di solidarietà si deve necessariamente accostare una riduzione del salario, impedendo di fatto la libera contrattazione all'interno delle imprese; la seconda è che nel primo e nel secondo comma viene stabilito che laddove si stipulano i contratti di solidarietà le assunzioni dovranno essere nominative.

A questo proposito sollevo un problema e lo pongo a tutti i colleghi: se i lavoratori di una fabbrica decidono di autoridurre il proprio orario di lavoro, anche se l'azienda non si trova in crisi economica, e conseguentemente il salario per facilitare l'assunzione di altri lavoratori, questa dovrebbe avvenire per chiamata nominativa. Ma chi decide quali sono le persone da chiamare? Lo decidono le 100 persone riunite in assemblea o il datore di lavoro? E sulla base di quali criteri vengono chiamati i lavoratori all'interno dell'azienda? Sulla base delle raccomandazioni, delle amicizie, dell'appartenenza politica o sindacale? Quale criterio viene utilizzato per dare attuazione ad una norma di questo genere? Si tiene conto dello stato di bisogno? Infatti, se si assume sulla base delle amicizie o delle raccomandazioni, è chiaro che lo stato di bisogno passa in second'ordine e si vanifica uno degli obiettivi fondamentali della battaglia per l'occupazione.

Ora, il vero rischio — e concludo, anche se avremo modo di approfondire in seguito questi aspetti — è che l'articolo 2 con tali rigidità difficilmente troverà attuazione. Pertanto si introduce una norma che si propone di incrementare l'occupazione attraverso l'autoriduzione dell'orario di lavoro, ma siccome contemporaneamente vengono previste alcune rigidità che impediscono la contrattazione anche eventuale del recupero di una parte del salario e si stabiliscono le richieste nominative, alla fine conteremo pochissimi contratti di solidarietà. E dato che l'esperienza in questo campo è maestra di vita, fra alcuni mesi avremo modo di verificare come saranno andate le cose.

Per questi motivi abbiamo proposto la modifica dell'articolo 2. Comprendo le ragioni esposte dal relatore Giugni e dal senatore Cengarle; anche loro hanno espresso le proprie perplessità su alcuni arti-

coli del provvedimento, ma ritengono che esso debba essere approvato perchè i tempi sono ristretti. Noi riteniamo invece che, se ci fosse la volontà politica, si potrebbero superare queste perplessità e nel contempo consentire la conversione in legge del decreto-legge, alla sua quinta reiterazione, che scade il 30 dicembre. Ma se non si intende fare questo, pur avendo espresso alcuni colleghi della maggioranza le proprie perplessità, ciò è dovuto al fatto che manca la precisa volontà politica di andare in questa direzione.

L'emendamento 2.4, infine, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIUGNI, relatore. Il senatore Antoniazzi ha fatto riferimento ad una volontà politica eventuale di modifica, ma qui stiamo parlando degli emendamenti. Per quello che riguarda questo gruppo di emendamenti, non ritengo che si possa rivolgere alla maggioranza l'invito a rivedere sul contenuto perchè su questi è stata presa una netta posizione contraria.

L'emendamento 2.1 porterebbe l'istituto del contratto di solidarietà del secondo tipo ad essere un finanziamento alla riduzione dell'orario a parità di salario, il che non è una cosa ingiusta, intendiamoci: è semplicemente un'altra cosa.

Per quello che riguarda le richieste nominative, visto che il senatore Antoniazzi ha fatto un esempio, io faccio un controesempio e dico: il senatore Antoniazzi è proprio convinto che i lavoratori vengono incoraggiati a questo tipo di contratti di solidarietà, se

sanno che la loro solidarietà va a beneficio di graduatorie che non danno generalmente pieno affidamento e che non godono, ahimè, di largo credito?

Per queste ragioni ritengo che gli emendamenti presentati siano da respingere.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senator Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 3.

1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione

di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero, anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso in cui essi interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'articolo 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti d'intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato,

effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto

alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«La Commissione regionale per l'impiego determina i criteri sulla base dei quali le Commissioni di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300,

stabiliscono, con delibera motivata, le quote di assunzione per contratti di formazione e lavoro che devono essere riservate alle lavoratrici idonee e disponibili anche tenuto conto del rapporto esistente tra lavoratrici e lavoratori iscritti alle liste di collocamento».

3.1 SALVATO, VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti di formazione come previsto dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e sono approvati dalla commissione regionale per l'impiego con le intese eventualmente raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

3.2 VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO,
MONTALBANO, IANNONE, CANETTI,
MIANA, TORRI

Al comma 3, sopprimere il penultimo periodo.

3.3 VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO,
MONTALBANO, IANNONE, CANETTI,
MIANA, TORRI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta. La qualifica del lavoratore è accertata e attestata dalla regione competente tramite le procedure e le strutture previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845».

3.4 VECCHI, ANTONIAZZI, DI CORATO,
MONTALBANO, IANNONE, CANETTI,
MIANA, TORRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'illustrare l'emendamento 3.1 voglio non solo essere breve, ma riportare alcuni dati, precisamente quelli del rapporto ISFOL di quest'anno per quanto riguarda le assunzioni fatte col criterio della nominatività. Abbiamo il 68,2 per cento di maschi, il

31,8 per cento di donne, cifre che al Sud diventano ancora più emblematiche: il 77 per cento di maschi e il 23 per cento di donne.

Abbiamo inteso sottolineare tale problema con il nostro emendamento perchè riteniamo che anche nella odierna discussione, che riguarda un aspetto del problema occupazionale e non risolve il problema generale dell'occupazione nel nostro paese — la mia parte non ha mai pensato una cosa del genere — ci sia un dato strutturale con il quale fare i conti, che è appunto questa inedita richiesta di lavoro di centinaia e centinaia di migliaia di donne che vogliono trovare occupazione e che non riescono invece ad inserirsi nel mercato del lavoro. C'è poi un altro dato, non solo materiale, ma culturale col quale fare i conti, che è questa profonda esigenza, presente nella coscienza delle donne, giovani e meno giovani, di scrivere non solo nei codici ma nella vita quotidiana un cambiamento di ruolo tra uomo e donna che avviene anzitutto attraverso la questione del lavoro. Non solo questa domanda di cambiamento finora non ha trovato risposte coerenti, ma la nostra preoccupazione è che anche rispetto a scelte fatte negli anni scorsi dal Parlamento, in larga misura in maniera unitaria — lo ricorderanno bene le colleghe di altre parti politiche — scelte di strategia paritaria in questo paese, oggi ci troviamo invece di fronte a questioni concrete, come questo decreto e, ancor più, come gli accordi anche sindacali fatti precedentemente, che contraddicono queste scelte nel concreto.

Noi abbiamo, con questo emendamento, inteso sottolineare che c'è anche da rispettare quella che io credo una direttiva CEE, su cui abbiamo riflettuto e ragionato tutti quanti pochi mesi orsono nell'ultima campagna elettorale relativamente alle elezioni europee. Nel Parlamento europeo, anche lì con larga unità di tutte le forze politiche, si è detto che non soltanto la strategia paritaria deve essere attuata nel nostro paese, ma che uno degli strumenti per attuarla era anche quello di pensare a quote da riservare alla manodopera femminile.

Non chiediamo riserve che sono fuori dal senso comune; chiediamo soltanto quote che rispettino il collocamento, che rispettino la disponibilità delle lavoratrici idonee tenuto conto del rapporto esistente tra lavoratrici e lavoratori appunto nelle liste di collocamento. Pensiamo che questa nostra richiesta sia profondamente sentita e avvertita dalle donne nel nostro paese e non soltanto dalle donne delle zone più avanzate.

Voglio citare qui un dato concreto. Sono di una regione come la Campania, dove non soltanto questa presenza, nelle liste di collocamento, delle donne è forte e massiccia, ma dove anche in zone apparentemente più arretrate — un termine che mi piace poco e l'uso per brevità di linguaggio — come il cuore dell'Irpinia e la zona di Lioni, sono sorte in questi ultimi mesi e in questi ultimi anni tante cooperative di donne proprio per cercare una risposta forse privata, in un certo senso, ma con una controparte molto precisa, cioè lo Stato, alla loro domanda di lavoro.

Credo che questo emendamento possa essere accolto anche dalle altre forze politiche. Mi rendo conto che discutiamo in maniera affrettata e che questo ramo del Parlamento è costretto a non approfondire e sviluppare tutti gli argomenti. Però ritengo che sarebbe grave che anche da questo ramo del Parlamento una così profonda ingiustizia venisse ratificata, così come si è fatto nell'Aula della Camera dei deputati, stravolgendo un testo, cioè quello della Commissione, dove invece questi principi, che noi riteniamo sacrosanti, erano stati riconosciuti con l'apporto non soltanto della nostra parte, ma anche di altre forze politiche.

Soprattutto a queste parti politiche mi rivolgo in questo momento, affinché ci sia una riflessione e un ripensamento.

VECCHI. Proponiamo gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 con l'intento di migliorare tutto il carattere del rapporto di contratto di formazione, nel senso di ripristinare il parere preventivo della commissione regionale sui progetti di formazione e lavoro, anche nei casi di intesa con il sindacato e in quelli in

cui non sono richiesti finanziamenti pubblici, per evitare lo snaturamento dell'istituto nel senso — come ho detto nel mio precedente intervento — di ripristinare, anche senza una volontà precisa, il contratto con finalità formative.

Contemporaneamente abbiamo chiesto di sopprimere il penultimo periodo del terzo comma e di affermare l'esigenza dell'attestato ai fini del periodo del contratto di formazione del lavoro, attraverso un accertamento che sia eseguito da una struttura pubblica quale la regione, in applicazione della legge n. 845.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIUGNI, *relatore*. Senatrice Salvato, l'emendamento da lei presentato è stato preso in considerazione dalla Commissione che non ha ritenuto di acquisirlo. Peraltro, in considerazione di una sostanziale convergenza sul principio in esso enunciato, si è espresso un orientamento piuttosto favorevole all'eventuale approvazione di un ordine del giorno nel caso che in esso venisse trasformato l'emendamento stesso. Dico subito che il principio appare accettabile; quello che non lo è è invece l'utilizzazione del meccanismo delle quote, che è estremamente delicato e che, al limite, può dare risultati contrari rispetto a quella esigenza di flessibilità oggi largamente fatta valere specie perchè non tiene conto del fatto che i lavoratori in graduatoria dovrebbero essere confrontati per quote almeno, nell'ambito di raggruppamenti omogenei. Ritengo quindi che l'intero argomento, più che oggetto di una norma che potrebbe anche restare lettera morta, potrebbe essere materia di un direttiva data alle commissioni regionali per l'impiego al fine di studiare la maniera per incoraggiare e promuovere nei modi più adeguati e con le tecniche più flessibili l'occupazione femminile a questo livello di contratti di formazione-lavoro. Ciò anche per l'indubbia esigenza di attuare quel principio di parità che, me ne darà atto, in altre parti del decreto-legge è

stato tenuto in ampia considerazione, con varie forme di vigilanza, di intervento, di ispezione, di controllo, proprio in ordine all'applicazione della legge n. 903.

Dell'emendamento 3.2, che ha come primo firmatario il senatore Vecchi, e che è nuovo, non abbiamo parlato in sede referente e non posso quindi appellarmi all'opinione della Commissione. Ritengo però di poter esprimere su di esso un parere non favorevole, in quanto con questo emendamento viene meno quel sistema molto agile che è stato previsto al fine di restare a metà strada tra il rapporto a finalità formativa, che in sostanza non prevedeva alcun controllo, e il rapporto formazione-lavoro, previsto nella legge n. 285, che notoriamente è fallito.

L'emendamento successivo recita invece: «al comma 3 sopprimere il penultimo periodo». Vorrei che il senatore Vecchi mi spiegasse esattamente che cosa intende con questa dizione.

VECCHI. Il penultimo periodo dice: «L'approvazione preventiva non è richiesta per i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni nazionali...».

GARIBALDI. Ma il penultimo periodo del comma 3 recita: «In tal caso i datori di lavoro sono tenuti...».

VECCHI. È così!

GIUGNI, *relatore*. Questo emendamento presenta due pericoli: per prima cosa non si vede perchè si debba esprimere l'obbligo dei datori di lavoro di notificare i contratti, cosa che costituisce una garanzia del buon uso del contratto formazione-lavoro; in secondo luogo, togliendo il termine «in tal caso» viene meno quel collegamento semantico tra i due casi precedenti che ci aiuta, secondo quanto ho illustrato nella relazione, ad una corretta interpretazione della norma. Non posso quindi che valutare negativamente l'emendamento.

Esprimo parere negativo anche sull'emendamento 3.4.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi consenta, signor Presidente, di richiamare l'emendamento 3.1. Ho già avuto modo di dire in sede di Commissione, questa mattina, che le commissioni regionali per l'impiego nonché la commissione centrale per l'impiego proprio per la fattispecie dei contratti di lavoro-formazione, stanno definendo i criteri con cui i progetti devono essere formulati dalle aziende. Ritengo pertanto che, anzichè vincolare con una norma giuridica un criterio come quello qui contenuto, sarebbe più opportuno ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno, dandone comunicazione alla commissione regionale per l'impiego e alla commissione centrale per l'impiego perchè venga preso in considerazione, a livello dei singoli progetti di attuazione, questo problema del rapporto della parità tra lavoratori e lavoratrici. Invito pertanto i presentatori di questo emendamento a ritirarlo.

Per quanto concerne l'emendamento 3.2 il Governo è contrario. Ritiene inoltre che sarebbe pericoloso che non venisse approvato l'emendamento 3.2 e che invece fosse accolto l'emendamento 3.3. Invito quindi i presentatori degli emendamenti ad attendere l'esito della votazione dell'emendamento 3.2. Il Governo esprime comunque parere contrario agli emendamenti 3.1, 3.3 e 3.4.

PRESIDENTE. Senatore Salvato, dopo aver sentito la proposta avanzata tanto dal relatore che dal Governo, insiste per la votazione dell'emendamento 3.1?

SALVATO. Considerata la volontà espressa sia dal relatore che dal Governo, ritiro l'emendamento 3.1 e presento un ordine del giorno che farò tra breve pervenire alla Presidenza.

Chiedo che l'ordine del giorno da me presentato sia votato dalla Assemblea anche perchè, poichè dovremo occuparci anche in seguito di questa materia, ritengo importante impegnare, sin da adesso, il Governo ad emanare direttive alle commissioni regionali per l'impiego perchè di ciò si tenga conto nel determinare i piani di formazione.

PRESIDENTE. In attesa che pervenga alla Presidenza l'ordine del giorno del senatore Salvato, sostitutivo dell'emendamento, passiamo alla votazione degli altri emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge. Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 4.

1. La commissione regionale per l'impiego è così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da altro funzionario di pari grado da lui delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente, previa intesa con il presidente, può convocare la commissione e fissare l'ordine del giorno;

da due membri designati dal consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale purché rappresentate nel CNEL.

2. Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, viene nominato un supplente.

3. La commissione regionale per l'impiego è convocata, oltre che ad iniziativa del presidente e del vice presidente, quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti.

4. Alle riunioni della commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'ispettorato regionale del lavoro, il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, ed un membro, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con funzione di consigliere per l'attuazione dei principi di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. Espleta le funzioni di segretario della commissione un funzionario dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

5. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, o possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della commissione centrale per l'impiego, fissa con decreto le norme che regolano il funzionamento delle commissioni regionali per l'impiego. Le predette commissioni durano in carica tre anni.

7. Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Per tali sottocommissioni si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma 5.

8. La commissione regionale per l'impiego svolge, oltre ai compiti previsti dalla legislazione vigente, quelli attribuiti dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, alla commissione regionale per la manodopera agricola che è soppressa al momento della costituzione della commissione di cui al precedente comma 1.

9. La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903, avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro.

10. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140.

11. Fino alla costituzione delle commissioni di cui al precedente comma 1, le commissioni regionali in carica alla data di

entrata in vigore del presente decreto continuano ad esercitare le proprie funzioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «dal direttore» sino alla parola: «delegato».

4.1 ANTONIAZZI, VECCHI, DI CORATO, MONTALBANO, IANNONE, CANETTI, MIANA, TORRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ANTONIAZZI. Anche per questo emendamento pochissime parole, perchè già durante la discussione generale il collega Vecchi ha avuto occasione di richiamare questo aspetto del problema.

Voglio solo rilevare che per la questione della presidenza delle commissioni regionali l'11^a Commissione del Senato aveva trovato un accordo unanime nella passata legislatura quando discusse il provvedimento di riforma generale del collocamento. Nell'altro ramo del Parlamento la Commissione lavoro in sede deliberante aveva approvato la stessa dizione approvata dalla Commissione del Senato.

La norma ora viene modificata da un voto dell'Aula: ecco perchè abbiamo avanzato la proposta di ripristinare quel testo. Riteniamo infatti che organismi quali le commissioni regionali per l'impiego non debbano avere presidenze di carattere burocratico, ma debbano avere presidenze di carattere politico: il Ministro, il sottosegretario, mentre il vice presidente dovrebbe essere nominato di norma dalla regione in cui è ubicata la commissione medesima.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIUGNI, *relatore*. La Commissione ritiene di respingere questo emendamento per valutazioni di carattere vario, non escluso per

taluni aspetti che nel quadro di una valutazione globale del disegno di legge si può ritenere accettabile anche l'attuale formulazione.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Come i colleghi ricordano, il senatore Salvato ha ritirato l'emendamento 3.1, sostituendolo con un ordine del giorno il cui testo pervenuto ora alla Presidenza è il seguente:

Il Senato,

impegna il Governo ad emanare direttive affinché la Commissione regionale per l'impiego, nel determinare i criteri sulla base dei quali operano le Commissioni di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabiliscano una presenza adeguata delle lavoratrici, tenuto conto del rapporto esistente tra lavoratrici e lavoratori iscritti alle liste di collocamento.

9.1053.1 SALVATO, MARTINI, MARINUCCI, MARIANI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

GIUGNI, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per la verità e per l'esattezza, nell'intervento che ho svolto, mi ero impegnato ad accogliere un ordine del giorno e a darne comunicazione alla commissione regionale e alla commissione cen-

trale per l'impiego perchè nella loro autonomia iniziativa assumessero decisioni. Non ritengo invece di poter accogliere l'impegno di dare direttive, perchè si tratterebbe di un intervento non pertinente sul lavoro delle suddette commissioni regionali.

Pertanto, se l'ordine del giorno non è cambiato, il Governo non potrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Senatore Salvato, dopo le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SALVATO. Signor Presidente, insisto perchè l'ordine del giorno si voti nel testo presentato. Noi chiediamo al Governo di emanare una direttiva in cui alle commissioni regionali di impiego si dica che bisogna tener conto di tale questione.

Se poi il Governo pensa di non poter fare neanche questo, allora vuol dire che scriveremo un altro inutile pezzo di carta di cui, ritengo, non abbiamo bisogno.

TORRI. Il Governo deve presiedere al mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MARINUCCI MARIANI.** Ho firmato l'ordine del giorno redatto dal senatore Salvato e dichiaro di volerlo votare spiegandone le ragioni.

Con il decreto di cui questa sera stiamo votando la conversione in legge si introduce al punto 4 dell'articolo 4 la figura del consigliere per l'attuazione dei principi di parità, figura che era stata già inserita nel precedente decreto n. 419, quello decaduto, e che ora è confermata da questo.

D'altronde sempre all'articolo 4, al punto 9, il decreto così suona: «La commissione regionale per l'impiego, qualora esistano fondati motivi per ritenere che sussista violazione della legge 9 dicembre 1977, n. 903,

avvalendosi dell'ispettorato del lavoro e della consulenza del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità e di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, può effettuare indagini presso le imprese sull'osservanza del principio di parità nell'accesso al lavoro».

Dunque questo provvedimento già contiene in sé l'intenzione del Governo di verificare volta per volta e periodicamente se, a causa delle chiamate nominative, venga penalizzata la possibilità di accesso paritario delle donne al lavoro. Una direttiva quale quella contenuta nell'ordine del giorno non fa che dare un significato esplicativo ad una volontà già espressa nelle linee programmatiche di questo provvedimento. Non posso credere assolutamente che vada a turbare in alcun modo l'utilizzazione di questo decreto, anzi tale ordine del giorno sarà utile per l'interpretazione nel momento in cui le commissioni e lo stesso consigliere di parità dovranno tener conto di che cosa può e deve essere fatto in modo che non si violi la legge n. 903.

CECCATELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CECCATELLI. Mentre l'emendamento del senatore Salvato non era di nostro gradimento — e mi spiego nei confronti della collega — perchè ci sembrava che, così come era stato presentato, collocasse le donne, aspiranti ad una occupazione, in un settore protetto, equiparandole agli emarginati e ai minorati a diversi titoli, siamo invece favorevoli all'ordine del giorno, trattandosi della raccomandazione a tener conto delle necessità di rispondere alle domande occupazionali delle donne, non rendendo più marginale la loro presenza nel mondo del lavoro.

BORRUSO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo che vi sia un equivoco di carattere formale. Se per direttiva si intende che il Ministero formula direttive con circolare, questo non è possibile poichè la commissione regionale è costituita da rappresentanti di organizzazioni sociali ai quali non posso dare direttive formali. Se invece si tratta di dire che il Ministero invia l'ordine del giorno raccomandandolo all'attenzione delle commissioni regionali, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Credo che il Sottosegretario abbia dato un notevole contributo alla soluzione di questo problema.

Senatore Salvato dopo questa ulteriore precisazione del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

SALVATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli da 5 a 8 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 5.

1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno possono chiedere di essere iscritti in apposita lista di collocamento. L'iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è incompatibile con l'iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di mantenere l'iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.

2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro.

3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:

a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;

b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale;

c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.

3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2.

5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

7. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Il secondo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2 ».

9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.

11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. Ai fini della qualificazione dell'azienda, dell'accesso a benefici di carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

13. Il datore di lavoro che assume o impieghi lavoratori a tempo parziale in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire quarantamila per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.

14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all'obbligo di comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di lire trecentomila.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti degli operai agricoli.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984 per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura del quattro per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti settori:

- a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;
- b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;
- c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;
- d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;
- e) credito, per il solo personale ausiliario;
- f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;
- g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.

18. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale può essere disposta l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 16 ad altri settori in cui l'attività lavorativa è caratterizzata da un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.

19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al comma 1 dell'articolo 7 del predetto decreto-legge non può essere inferiore al 5 per cento dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

20. In attesa del riordino generale della materia nel settore della istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984.

Art. 6.

1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo indeterminato lavoratori per i quali è prescritta la richiesta numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il cinquanta per cento di essi.

2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche. Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta successiva.

3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni con richiesta nominativa.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia.

5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata continuano ad essere avviati su richiesta nominativa, purchè in possesso di apposita attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 6-bis.

Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è abrogato.

Art. 6-ter.

Le funzioni attribuite alla commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23, e 9, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti nonchè i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n. 94, 29 giugno 1984, n. 273, e 29 agosto 1984, n. 519.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Annuncio il voto contrario del Gruppo comunista a questo provvedimento. Le ragioni di questo voto contrario non nascono da pregiudiziali, ma da contenuti. Pur nel breve tempo che abbiamo avuto a disposizione, abbiamo fatto la nostra parte per cercare di migliorare il provvedimento

sia in Commissione, sia attraverso gli emendamenti che abbiamo presentato in Aula. Si tratta di emendamenti che non andavano nella direzione di uno stravolgimento del provvedimento, ma nella direzione di una sua razionalizzazione, nella direzione di un maggiore rispetto delle esigenze che hanno portato alla presentazione del decreto.

Ravvisiamo in questo provvedimento effetti negativi a causa dei quali siamo portati ad esprimere un voto contrario. Fra questi aspetti negativi vi è l'ulteriore estensione delle chiamate nominative che stanno portando progressivamente al superamento del collocamento pubblico al fine di sostituirlo con un'altra forma di collocamento che non tiene conto delle esigenze reali dei lavoratori.

Inoltre consideriamo preoccupante la scelta compiuta per quanto riguarda la presidenza delle commissioni, così come consideriamo negativo il rifiuto della maggioranza di effettuare controlli sullo svolgimento dei contratti di formazione, dal momento che chi utilizza questi contratti utilizza anche cospicui fondi pubblici. Ed è giusto che i fondi pubblici, una volta erogati, vengano controllati nella loro utilizzazione e nella loro finalizzazione per evitare imbrogli che già sono in atto in alcune parti e che potrebbero moltiplicarsi per il mancato controllo e la mancata fissazione di norme precise. L'ordine del giorno approvato ha in parte attenuato le nostre preoccupazioni, ma non ha eliminato il difetto di fondo che è quello relativo

al mantenimento del differenziale tra occupazione generale ed occupazione femminile.

Inoltre in questo provvedimento sono presenti elementi di forte contraddizione con il disegno di legge all'esame dell'altro ramo del Parlamento, relativo alla riforma generale del collocamento: al Senato si legifera in un modo, mentre alla Camera un altro provvedimento potrebbe stravolgere queste norme. Quindi si continua a procrastinare una situazione di confusione di carattere generale. Le severe critiche che abbiamo mosso al provvedimento e che erano contenute negli emendamenti presentati, sono condivise da tutto il movimento sindacale: questa mattina i dirigenti della Federazione sindacale unitaria CGIL-CISL-UIL hanno espresso le nostre stesse preoccupazioni ed hanno formulato con forza le nostre stesse critiche.

C'è un punto che noi consideriamo positivo all'interno del provvedimento ed è quello che ripristina lo scorrimento per quanto riguarda l'avviamento al lavoro delle categorie protette degli invalidi e più in generale dei portatori di *handicaps*. Sappiamo che con il ripristino di questa norma non risolveremo il problema dell'occupazione degli handicappati, però si può dare un segnale. Qualche mese fa in quest'Aula venne dato un segnale negativo e totalmente diverso con il blocco di tale scorrimento; con il provvedimento in esame si dà un segnale nuovo che però deve essere

accompagnato ovviamente da una nuova politica industriale ed occupazionale. Ma questo aspetto positivo per il quale tra l'altro abbiamo dato un grande contributo se è vero, come è vero, che all'interno della Commissione della Camera dei deputati questa norma è stata approvata a maggioranza con l'accordo unitario di tutte le forze di sinistra, non attenua di per sé e non cancella il giudizio negativo espresso complessivamente sul provvedimento sottoposto alla nostra approvazione. Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista esprimerà voto contrario. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore di questo provvedimento essenzialmente per tre considerazioni. In primo luogo perchè esso riguarda una materia che ha formato oggetto, per due volte consecutive, di accordi tra Governo, sindacati ed imprenditori.

La seconda considerazione riguarda la materia stessa che affronta il provvedimento, sulla quale si è fatto qualche passo in avanti rispetto a precedenti posizioni.

Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue ROSSI). Ricordo ai colleghi di quest'Aula che alcuni anni fa, quando alla Camera dei deputati prima e al Senato poi si affrontò un progetto di riforma organica del collocamento che riguardava la mobilità e la riforma della cassa integrazione guadagni, fu presentata una serie di emendamenti che recavano anche la nostra firma, alcuni dei quali furono promossi addirittura solo dai repubblicani; e furono respinti quegli emen-

damenti che riguardavano l'allargamento delle assunzioni nominative a favore delle piccole imprese artigiane e di determinate qualifiche professionali. Oggi con questo disegno di legge si compie un passo in avanti: noi riteniamo che non si debba esagerare in questa materia, ma che vadano assolutamente corrette le posizioni in senso opposto che hanno fin qui caratterizzato il collocamento nel nostro paese. Qui non si tratta di

difendere posizioni ideologiche, che non devono esistere in questo campo, ma di essere pratici per adottare gli strumenti che meglio consentano di utilizzare le potenzialità occupazionali esistenti nel nostro paese. A nostro avviso esiste un dato significativo, che è quello che deve convincere tutti noi, anche coloro che hanno ancora riserve, ed è il risultato del decreto Scotti successivo all'accordo del 22 gennaio: quel decreto, in un solo anno, ha offerto possibilità di nuovo impiego a circa 130.000 persone, allargando le assunzioni nominative. Una legge sofferta, che aveva acceso tante speranze, votata nel 1977, sull'occupazione giovanile non riuscì a dare neanche un decimo, nonostante i forti incentivi, dei posti di lavoro che ha creato in un solo anno un decreto la cui efficacia è consistita essenzialmente nell'allargamento delle assunzioni nominative. (*Commenti del senatore Vecchi*).

Non voglio fare nessuna polemica, ma desidero dare solo un contributo, non in chiave di impostazioni teoriche o astratte, ma in chiave concreta al problema dell'occupazione. Abbiamo ascoltato ripetute volte tutte le associazioni artigiane che sono venute a dirci, in sede ufficiale ed in sede non ufficiale, che, se avessimo allargato le dimensioni delle loro aziende, cioè il numero degli addetti che possono assumere senza perdere la qualifica di artigiano, e ampliato la possibilità di assumere nominativamente, avrebbero dato lavoro a circa 100.000 persone. Sono dichiarazioni di Germozi, presidente della Confartigianato, dell'onorevole Tognoni, presidente della CNA e delle altre organizzazioni dell'artigianato. (*Commenti del senatore Pollastrelli*). Sono cose che ci debbono far riflettere e sulle quali non vogliamo fare entrare nè polemiche ideologiche nè di schieramento.

La seconda ragione che ci induce a votare a favore del provvedimento riguarda l'avvio di una nuova politica di rapporti di lavoro più flessibili. Abbiamo presentato un disegno di legge alla Camera nella passata legislatura per introdurre nei rapporti di lavoro il lavoro a tempo parziale, ma questa proposta non ha avuto successo. Siamo lieti che in questo decreto ci sia l'introduzione dei con-

tratti di lavoro a tempo parziale con relativa regolamentazione della previdenza che riguarda questi lavoratori. Secondo dati risultanti da ricerche condotte da istituti seri, non sospetti di voler favorire tesi padronali, come l'IRES, in Italia circa un milione di lavoratori, donne, giovani, anziani, disoccupati che sono alla ricerca di un lavoro a tempo parziale rifiuterebbero un lavoro a tempo pieno. Dobbiamo adattare la legislazione del lavoro alle esigenze del lavoratore ed in questo caso è un'esigenza del lavoratore prima ancora che dell'azienda.

La terza ragione per la quale siamo a favore del provvedimento riguarda l'apertura che esso introduce rispetto a nuove forme di gestione delle situazioni in crisi. Ho avuto, come molti colleghi in quest'Aula, una lunga esperienza anche nel campo cooperativo, non solo sindacale. Ricordo cooperative nelle quali il contratto di solidarietà è stato applicato seriamente e senza oneri per lo Stato, riducendo il salario contrattuale per contribuire a mantenere l'occupazione. Quando si trovano lavoratori disposti ad affrontare i problemi di una riduzione dell'orario di lavoro — con corrispondente riduzione del salario — per non ridurre gli organici, si è in presenza di un'indicazione concreta per affrontare non i problemi della riduzione generale dell'orario, o quelli dell'occupazione, ma per risolvere alcune drammatiche questioni di aziende in crisi che o riducono la manodopera che hanno in organico o sono costrette a chiudere o a vivere con l'assistenza pubblica.

Queste sono le ragioni che ci inducono a votare il provvedimento che, come tutte le leggi, non è perfetto: c'erano alcune cose che potevamo fare meglio se il tempo ce l'avesse consentito. Avremo fra pochi mesi occasione per ridiscutere a fondo di questi problemi se la Camera ci rimanderà il disegno di legge n. 665. Credo che in quella occasione potremo affrontare con più respiro, senza l'assillo dei tempi, una tematica di grande interesse per il nostro dibattito, ma anche di grande interesse per i problemi che stanno davanti a noi e soprattutto per il problema centrale, che è quello di incrementare l'occupazione nel nostro paese dandoci strumenti

più flessibili, sia in materia di collocamento che in materia di lavoro, che consentano di utilizzare tutte le potenzialità che in questo campo esistono.

Dobbiamo farlo, perchè il problema è per tutti prioritario e centrale. Per queste ragioni voteremo a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

FRANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, onorevoli senatori, quest'ultima fase della procedura di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, viene a cadere in un momento in cui il Governo si trova impegnato a dare concreta esecuzione agli impegni assunti nel febbraio scorso, in primo luogo con le misure fiscali dirette ad eliminare le aree di evasione, elusione ed erosione di imposta, anche — come probabilmente avverrà — mediante la decretazione d'urgenza, e in secondo luogo con i provvedimenti inerenti l'occupazione, con particolare riguardo per quella giovanile e per il Mezzogiorno d'Italia.

Dopo le note misure antinflazione tanto discusse e travagliate, il considerare che i risultati sono largamente positivi, sia per la caduta dell'inflazione (8,6 per cento nel mese di novembre), sia per la crescita della nostra economia di oltre 2 punti, sia per il sostanziale mantenimento del valore reale dei salari, ci pone di fronte ad un quadro complessivo se non di tranquillità, sicuramente di buona propensione verso i traguardi che l'attuale Governo intende raggiungere.

La definitiva approvazione del presente disegno di legge di conversione pertanto, per le interessanti innovazioni e prospettive che prevede sul versante dell'occupazione e dei contratti di lavoro, offre ulteriori, ragionevoli motivi di soddisfazione. Voglio soltanto ricordare, nell'articolato contesto dell'attuale legge, l'attenzione che essa dedica ai portatori di *handicaps*, nella valorizzazione del

ruolo di dignità cui essi hanno diritto, che si intende realizzare in particolare con l'avviamento in maniera concreta degli stessi a un lavoro utile e proficuo.

Questi i sommari giudizi che intendiamo esprimere questa sera, dopo essere stati sempre fin dall'inizio favorevoli all'attuale provvedimento. Un giudizio complessivamente positivo quindi, dal quale discende, da parte di noi socialdemocratici, un voto naturalmente favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dopo un tormentato *iter* che ha richiesto circa 10 mesi di tempo, è oggi all'esame del Senato per la sua approvazione definitiva.

Data la drammaticità esistente nel nostro paese per quanto attiene al fenomeno sempre crescente della disoccupazione, soprattutto per quanto concerne la disoccupazione giovanile, questo provvedimento, cioè il disegno di legge n. 1053, non dico che rappresenti la migliore e più efficace delle soluzioni, ma pone, in parte, rimedio alla grave e insostenibile situazione che si è determinata nel complesso e delicato settore del collocamento nel nostro paese.

Capisco le preoccupazioni e le critiche avanzate in sede di Commissione lavoro e previdenza da parte dei compagni comunisti in quanto non si tratta di provvedimento che soddisfa completamente le esigenze generali del mondo del lavoro sulla complessa e delicata materia del collocamento, ma non ritengo per questo che si debba rinunciare all'approvazione del provvedimento che è sì incompleto e per alcuni aspetti lacunoso ma che consente, in un momento di particolare emergenza, la reale possibilità di creare nuovi posti di lavoro.

Noi auspichiamo che il Ministro del lavoro segua con il dovuto impegno l'iter del disegno di legge n. 665, concernente la riforma generale del collocamento, onde evitare il ripetersi di presentazione di decreti-legge, come è avvenuto nell'anno in corso con i nn. 12, 94, 273 e 519, via via decaduti senza poter giungere a soluzioni più concrete e definitive deludendo, in parte, le speranze e le aspettative di una massa ingente di lavoratori disoccupati.

Questo provvedimento accoglie, anche se non completamente, lo spirito dell'accordo stipulato fra le parti sociali il 22 gennaio 1983, nel quale era previsto l'ampliamento delle possibilità di ricorso a forme di occupazione di tempo parziale e di assunzioni a termine per consentire l'intensificazione stagionale dell'attività lavorativa, con riconoscimento, a quei lavoratori, del diritto di precedenza dell'avviamento presso le stesse imprese.

Un'altra innovazione, da non sottovalutare, è la sperimentazione, già prevista, della facoltà di assunzione nominativa di giovani per rapporto di lavoro a termine avente finalità formativa, nonchè nella misura del 50 per cento delle richieste numeriche, compresi i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Lo stesso accordo del 22 gennaio 1983 prevedeva l'introduzione dei contratti di solidarietà, onde contenere il deleterio quanto impopolare ricorso alla cassa integrazione guadagni, oltre ad altri accorgimenti di natura tecnico-sindacale, di cui ha fatto così compiutamente cenno il senatore Giugni nella sua esauriente e direi brillante relazione al provvedimento.

Pur non tenendo conto al cento per cento dei dati forniti dalla Confindustria sugli effetti positivi prodotti dai citati decreti di un assorbimento di manodopera di 170.000 unità nello stesso periodo, siamo altrettanto convinti che si è trattato di un esperimento produttivo e che quindi vale la pena continuare, pur non volendolo considerare definitivo e appagante delle reali esigenze esistenti nel nostro paese per quanto riguarda il mercato del lavoro in generale.

Per le brevi ma convincenti ragioni suesposte,

condividendo totalmente la relazione del senatore Giugni sul disegno di legge al nostro esame, annunzio il voto favorevole del Gruppo del partito socialista italiano. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Credo che faccia piacere ai colleghi senatori sapere che è la prima volta che il Senato della Repubblica non ha più disegni di legge di conversione di decreti-legge giacenti.

MAFFIOLETTI. Fino a stasera!

PRESIDENTE. Non possiamo fare che dichiarazioni *rebus sic stantibus*.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 13 dicembre 1984, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Sicilia: Avellone, Bellafiore, Carollo, Cerami, Cimino, Coco, Crocetta, Curella, Damagio, Di Nicola, Filetti, Genovese, Grassi Bertazzi, Greco, La Russa, La Valle, Macaluso, Moltisanti, Mondo, Montalbano, Palumbo, Parrino, Riggio, Santalco, Segreto, Vitale;

per la regione Puglia: Cannata, Carmeno, Cavaliere, Ciocce, Consoli, Crollalanza, De Giuseppe, Di Corato, Fallucchi, Ferrara Nicola, Finocchiaro, Giangregorio, Iannone, Mezzapesa, Mitrotti, Monsellato, Orlando, Pagani, Petrarà, Scamarcio, Vitalone;

per la regione Emilia-Romagna: Alici, Boldrini, Bonazzi, Cavazzuti, Covatta, Cuminetti, Degola, Fabbri, Fanti, Flamigni, Foschi, Gualtieri, Melandri, Miana, Morandi, Pasquino, Rubbi, Stefani, Vecchi, Vecchietti, Zaccagnini.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Discussione del disegno di legge:

«Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» (214), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici», d'iniziativa dei senatori Pacini, Fiocchi, Torri, Muratore, Riva Dino, Parrino, Castelli, Milani Eliseo, Bombardieri, Vettori, Cengarle, Palumbo, Aliverti, Padula, Salvi e Fontana.

ANDERLINI. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, mi rendo conto del fatto che prendere la parola a quest'ora su un argomento come quello al nostro esame non è agevole per me, che so di trovare l'ostilità di una parte significativa dei colleghi presenti in Aula, come non è agevole per coloro che sono costretti, da questa mia richiesta di sospensiva, a restare nell'Aula del Senato in un'ora inconsueta per i nostri lavori.

Se lo faccio, signor Presidente, è perchè ho delle ragioni che vorrei rapidamente illustrare. Innanzitutto non mi rifaccio al Regolamento per chiedere che sia depennata dall'ordine del giorno o rinviata in Commissione la proposta di legge oggi al nostro esame.

Stavolta, grosso modo, le questioni decisive sono state a mio avviso rispettate, ma non lo erano nelle precedenti occasioni in cui l'Aula ha dovuto rinviare alla Commissione di merito il provvedimento perchè alcuni adempimenti necessari non erano stati rispettati.

Se volessi trovare anche su questo terreno qualche rilievo da fare, avrei da dire, per esempio, signor Presidente, che il disegno di

legge del senatore De Cataldo, presentato il 1° agosto di quest'anno e che nei suoi articoli 13 e seguenti contiene riferimenti precisi al trasferimento nella legislazione italiana delle norme comunitarie relative alla direttiva n. 79/409, non è stato tenuto presente dalla Commissione di merito. Si trattava di un provvedimento che doveva in qualche modo essere affiancato a quello presentato dal senatore Pacini ed altri; probabilmente una discussione congiunta dei due testi avrebbe portato ad un risultato diverso.

È vero, signor Presidente, che i tempi tecnici per la presentazione del disegno di legge, per la restituzione delle bozze, per l'assegnazione alla Commissione possono giustificare in qualche modo che si sia proceduto in questa maniera. Non posso tuttavia non rilevare ancora una volta come nell'iter di questo provvedimento gli *omissis*, le dimenticanze, le lacune, le sviste sono state molteplici e c'è voluta la pazienza di alcuni di noi per far sì che la Commissione di merito prendesse in esame, perlomeno formalmente, gli appunti che il commissario della CEE Narjes ha fatto ufficialmente pervenire al Governo italiano.

Adesso ci troviamo di fronte ad una nuova presa di posizione della Comunità economica europea, della quale la Commissione non ha potuto tenere conto (ma non faccio valere tale questione per chiedere la sospensiva), perchè nell'ottobre scorso di nuovo il commissario, a nome della Comunità, ha inviato all'Italia il cosiddetto parere motivato che è l'anticamera per condurre il nostro paese di fronte alla Corte di giustizia della Comunità stessa per inadempienza nei confronti della direttiva di cui stiamo parlando.

Ma se dunque questi motivi formali non hanno ragione di giustificare una richiesta di sospensiva, cosa è che mi muove a farla? È che in realtà ancora una volta — ed entro nel merito tecnico-politico della questione — a mio giudizio le quattro ragioni che la Comunità ha ripetutamente addotto (e con l'ultimo parere motivato dell'ottobre scorso ha ribadito questo punto di vista) come inadempienze da parte del Governo italiano (scorretta trasposizione, si dice nei testi ufficiali della Comunità) non sono state tenute

presenti dalla Commissione, o perlomeno non lo sono state sufficientemente.

Voglio ricapitolare la questione molto brevemente: la lista degli uccelli che possono essere cacciati non è corrispondente alle norme fondamentali della direttiva. Non ci siamo nemmeno per ciò che riguarda la commerciabilità, per ciò che si riferisce alla riapertura e alla chiusura della stagione venatoria, per ciò che riguarda l'uso dei fucili a due o tre colpi o a ripetizione, per ciò che riguarda la vendita degli uccelli migratori e gli uccelli come richiami vivi nell'esercizio venatorio (mi riferisco anche all'uccellazione).

Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che mi rendo conto che cose di questo genere possano capitare in un Parlamento come il nostro. Secondo me deve esistere, è sempre esistita ed è bene che continui ad esistere anche in questo nostro ramo del Parlamento una dialettica tra quello che si discute e si approva in Commissione e quello che si discute e si approva in Aula. È vero che molto spesso siamo abituati a vedere gli stessi colleghi che hanno partecipato alla discussione in Commissione prendere la parola in Aula, talché questa diventa una sorta di Commissione allargata. Lasciatemi dire che questo è un modo di condurre avanti il nostro lavoro che con corrisponde alle reali esigenze di un organismo come il nostro. L'Aula ha altro ruolo che quello di ripetere i lavori delle Commissioni.

Il nostro Regolamento riconosce ai singoli senatori — badate, non ai Gruppi che pure nella nostra Assemblea hanno funzioni decisive — alcuni diritti, proprio a salvaguardia del fatto che le decisioni che si assumono devono essere riferite alla totalità dei senatori che hanno interesse ad occuparsi di una certa faccenda. Eppure spesso — lasciatelo dire a me che ho una anzianità parlamentare tra le più lunghe, credo, perchè sono ventisei anni che vivo e lavoro nelle Aule del Parlamento — la tendenza delle Commissioni è verso la chiusura in una visione settoriale, se non proprio corporativa. Tuttavia qualche volta sfioriamo la corporazione e ciò capita a tutte o a quasi tutte le Commissioni, compresa quella di cui faccio parte. Non a caso personalmente sono uno di quelli che ci

tiene sempre, quando è possibile, a riportare nell'Aula la discussione delle questioni più significative. Se dovessi avere la responsabilità di scelte di questo genere, sarei tra coloro che assegnano alle Commissioni in sede deliberante il minor numero possibile di provvedimenti perchè altre sono le garanzie che offre l'Aula del Senato (garanzie di pubblicità, di pubblicazioni nei tempi prescritti, di presenza della stampa e dell'opinione pubblica nel suo complesso).

Nessuno dunque dei cinque punti del commissario Narjes trova un riscontro corretto nel testo che è arrivato dalla Commissione. Come sapete, un gruppo di senatori non voglio dire autorevoli, ma i cui nomi sono noti e significativi, anche nell'animo di tutti noi, ha presentato un disegno di legge che vorrebbe essere un tentativo corretto di trasferimento della direttiva nella nostra legislazione: non di più nè di meno. Non c'è nemmeno tutto quello che chiede Narjes, perchè se si va a guardare bene il testo può darsi che si scopra che Narjes ha chiesto qualcosa di più di quello che è scritto nella direttiva.

Perchè lo abbiamo fatto? Non per impedire che si vada avanti nella discussione. Poco fa, discutendo con alcuni colleghi, mi si contestava un comportamento scorretto perchè la presentazione di un disegno di legge in queste condizioni potrebbe costituire un precedente pericoloso. In realtà non è così, perchè la presentazione del disegno di legge non impedisce che si vada avanti nella discussione. La mia iniziativa è motivata dalla vera ragione che vi sto esponendo in riferimento all'articolo 93. Il nostro disegno di legge vuole essere un contributo onesto e appassionato per fare in modo che la legislazione italiana recepisca correttamente la direttiva comunitaria.

Abbiamo ragione per farlo, onorevoli colleghi, perchè il nostro paese deve ottemperare ad una decisione liberamente sottoscritta: nessuno forzava la volontà del delegato italiano, all'epoca in cui la direttiva fu emanata, cioè cinque anni fa, per cui egli poteva anche negare il proprio consenso. Ma, dal momento che c'è la firma italiana, abbiamo il sacrosanto dovere di rispettare l'impegno assunto a livello internazionale. Ed abbiamo

anche interesse, se mi consentite, a rispettare quell'impegno, perchè noi che siamo forse, tra i dieci, il paese più dichiaratamente europeista siamo contemporaneamente il paese che più frequentemente degli altri viene trascinato di fronte alla Corte di giustizia della Comunità per inadempienze. Non so come faremo poi a conciliare il nostro impegno europeista ad oltranza con la realtà che invece ci vede imputati di fronte alla Corte di giustizia. E sapete anche che le conseguenze della imputazione di fronte alla Corte di giustizia sono pesanti: tutti i fondi CEE che dovrebbero affluire in Italia a favore delle iniziative di carattere ecologico sono bloccati finchè non adempiremo l'obbligo di un corretto trasferimento della direttiva nella nostra legislazione.

Se dovesse passare il testo delle proposte del collega Pacini resterebbero probabilmente intatti tutti e cinque i punti che il commissario Narjes ci contesta. Sono pronto a dimostrarvelo e lo farò quando entreremo nella discussione di merito.

Chiedo dunque, signor Presidente, che si sospenda per un breve periodo questa discussione perchè il Governo per conto suo possa dire la propria opinione. Onorevole Pandolfi, forse non sarebbe stato male che nel corso di questi cinque anni il Governo avesse preso l'iniziativa per recepire nella legislazione italiana la direttiva comunitaria. Vi siete comportati bilanciandovi e sbilanciandovi talora in un senso talora in un altro, in Commissione, a seconda del titolare del Ministero dell'agricoltura, il che ha lasciato le cose senza un preciso punto di riferimento, qual è e deve essere il parere del Governo in una materia così delicata.

So benissimo che la questione riguarda di fatto tutti i Gruppi presenti in quest'Aula, compreso quello di cui io faccio parte: me ne rendo ben conto. La materia è scottante perchè ci sono interessi che premono e che non voglio dire siano illegittimi: tutti gli interessi rappresentati in Parlamento e sostenuti con il coraggio della chiarezza sono legittimi. Lo è l'interesse del collega Fiocchi ad aggiungere la sua firma al disegno di legge Pacini: l'interesse del collega Fiocchi è patente ed evidente e la sua firma lo dimo-

stra con chiarezza. Dico che è legittimo che abbia firmato il disegno di legge, ammettendo che ci sono anche gli interessi dei fabbricanti di armi o di cartucce che vanno tenuti presenti e che non voglio nemmeno disattendere *in toto* perchè sono certamente legittimi anch'essi. Ci sono i legittimi interessi delle organizzazioni protezionistiche, di coloro che ritengono che in una società come la nostra sia decisivo un corretto rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e il mondo animale e sostengono, in conseguenza, che vada abolita la caccia: io non sono tra quelli, ma ritengo che vada limitata, corretta e riportata entro i giusti limiti. Altri ancora ritengono — molti colleghi in quest'Aula sono membri della 1^a Commissione — che, a prescindere dal merito, abbiamo il sacrosanto dovere di recepire in maniera corretta la direttiva comunitaria nella nostra legislazione.

Chiediamo dunque, signor Presidente, una sospensione affinché il Governo sia messo nelle condizioni di riflettere ulteriormente su questa materia, prendendo in considerazione il progetto De Cataldo per la parte che riguarda il recepimento della direttiva comunitaria, prendendo in considerazione il testo che ci siamo permessi di presentare all'attenzione dei colleghi e che va considerato un contributo perchè il recepimento avvenga il più correttamente possibile.

Chiedo scusa del tempo che ho sottratto alla vostra attenzione, ma ritengo fosse doveroso da parte mia porre una questione del genere, pure essendo consapevole dell'ora tarda e del fatto che l'argomento è piuttosto scottante.

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione sulla questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, può prendere la parola non più di un oratore per Gruppo e per non più di dieci minuti.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, il Gruppo socialista è con-

trario alla richiesta di sospensione, pur rendendosi conto delle ragioni esposte dal senatore Anderlini, in quanto ritiene che il suo accoglimento porterebbe oltre ogni limite ragionevole, che è stato ormai di gran lunga superato, la soluzione di questo problema che ci vede penosamente in mora da qualche anno, precisamente da cinque anni, nei confronti della Comunità.

Ora, se c'è qualcuno che si deve dolere della produzione della Commissione, credo sia proprio il Gruppo socialista che aveva presentato dal 1° agosto un disegno di legge a firma del presidente del Gruppo, oltreché del collega Della Briotta e mia, e che si riportava alle direttive della CEE: gli articoli 11, 13 e 24 del nostro disegno di legge richiamano espressamente la direttiva della CEE.

Non possiamo poi assolutamente dirci soddisfatti dell'opera della Commissione per le innumerevoli lacune esistenti nel disegno di legge, per il mancato inserimento di indicazioni che ritenevamo e riteniamo fondamentali: non posso non riferirmi anche al parere del senatore Petrilli espresso a nome della Giunta da lui presieduta. Però dobbiamo dire che tutto questo non ci consente di aderire ad una richiesta di sospensiva in quanto siamo fortemente preoccupati di andare oltre ogni limite che non posso dire ragionevole nè fisiologico, ma devo definire addirittura patologico. È per questo che con spirito costruttivo, con spirito di servizio abbiamo presentato una serie di emendamenti quanto meno per cercare di migliorare il disegno di legge: ed è in questo senso che riteniamo debba pronunciarsi l'Aula.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, ella sa quale travaglio vi è stato dietro l'inserimento in calendario del disegno di legge in esame e non ritengo di doverlo ricordare. La direttiva viene da lontano, come da lontano vengono le conclusioni della Commissione agricoltura sia nella passata che nell'attuale legislatura.

Faccio una premessa: il mio Gruppo politico è libero di votare come meglio ritiene e

vi è libertà da parte dei singoli colleghi senatori, non essendovi alcuna ragione per invocare discipline. Ma la richiesta sospensiva — il senatore Anderlini mi consentirà di dirlo — mi pare solo dilatoria perchè nessun argomento fra quelli da lui indicati è estraneo ad un esame del merito e tale da giustificare la richiesta stessa. Peraltro, l'aver ricordato qui in Aula che vi è stata la presentazione di un apposito disegno di legge da parte di autorevoli parlamentari che fanno parte di questo ramo del Parlamento non spiega neppure la ragione stessa del ricordo: perchè, se è vero che non vi è nessuna ragione per far rinviare la discussione — per il semplice fatto che viene annunciato e poi presentato ufficialmente un disegno di legge dal medesimo oggetto — il collega Anderlini non può richiamare come giustificativa del rinvio l'esigenza di coerenza rispetto alla direttiva comunitaria. Possiamo riscontrare tale coerenza all'interno di quest'Aula immediatamente, all'apertura del dibattito, e non rinviando l'esame del provvedimento, ossia valutando con attenzione i rilievi che vengono mossi e tenendo anche conto di eventuali emendamenti tratti dal disegno di legge che è stato appositamente presentato e di cui è primo firmatario il collega Anderlini. Non possiamo da una parte denunciare le inadempienze del nostro Parlamento e nello stesso tempo invocare il rinvio perchè ciò significa soltanto e ancora una volta perpetuare le inadempienze.

Sui singoli emendamenti porremo il massimo di attenzione e voteremo secondo convincimenti interni, facendo prevalere lo spirito della direttiva comunitaria rispetto a tutte le esigenze o di mercato o di carattere produttivo; riteniamo che la questione è delicata. Non esiste perciò alcuna ragione per sospendere l'esame di questo provvedimento; l'unica ragione risiede dietro gli innumerevoli tentativi dilatori, che si sono fatti valere, qualche volta col ricorso alla forma e qualche volta col ricorso alla sostanza. (*Applausi dal centro*).

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarare brevemente che il nostro Gruppo politico non trova una motivata giustificazione, in base alle norme del nostro Regolamento, per aderire alla richiesta di sospendere l'esame del provvedimento avanzata dal senatore Anderlini. Al contrario, le ragioni che egli ha addotto ci spingono sul terreno del merito ad affrontare la discussione e quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento.

Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo comunista si dichiara contrario alla richiesta di sospensiva.

SIGNORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, il senatore Anderlini ha già chiarito che non si richiamava ad elementi regolamentari e questo era evidente. Credo che se una sospensione può portare all'adozione di un disegno di legge più soddisfacente di quello che è venuto fuori, e che già rappresenta un passo avanti rispetto ai testi che abbiamo esaminato in questa e nella passata legislatura, i quali erano carenti in maniera veramente scandalosa sì da trasformare questa vicenda del recepimento di una direttiva comunitaria — che si procrastina da più di cinque anni e mezzo — in un fatto veramente anomalo ed incomprensibile... (*Interruzione del senatore Mancino*). Non parliamo delle manovre dilatorie! Vorrei sapere se i ritardi sono stati determinati fino ad oggi da manovre attuate dai protezionisti, oppure dalla mancanza di volontà politica nella maggioranza...

MANCINO. Quando faremo la discussione generale vedremo anche le manovre...

SIGNORINO. ...di recepire la direttiva invece di preoccuparsi soprattutto di creare strumenti normativi che la sospendessero in alcune sue parti significative.

Sono stati fatti passi avanti con l'attuale disegno di legge licenziato dalla Commissione agricoltura, ma restano degli elementi

importanti su cui le posizioni sono estremamente divaricate. Rilevo un elemento di novità rispetto all'*iter* parlamentare cui ho potuto partecipare nella Commissione di merito, cioè il formalizzarsi di posizioni politiche più attente ai valori protezionistici che prima erano completamente assenti dall'*iter* da cui è scaturito il testo che dovremo discutere in queste sedute. Non ci sono quindi richieste formali, ma di mera opportunità politica che, prima di procedere ad un confronto basato unicamente sui voti, si faccia un ultimo tentativo per vedere se il Senato non sia in grado di rispondere ad un obbligo duplice che ha di fronte, che è quello dei tempi, ormai scandalosamente superati, e di assicurare un recepimento che non sia contestualmente un tentativo di allontanamento da norme significative della direttiva.

Infatti, il parere motivato cui accennava il senatore Anderlini, indirizzato dalla Commissione delle Comunità europee al Governo italiano il 16 ottobre di quest'anno, mentre poneva l'accento sul termine ormai superato (poichè dava un'ultima dilazione al nostro Stato per adeguarsi alla direttiva, termine che scade il 16 dicembre prossimo e quindi è già saltato), ripeteva le osservazioni già avanzate nel febbraio di quest'anno: i cinque punti critici sulla normativa italiana. Penso che uno solo di tali punti venga superato con il testo licenziato dalla Commissione. Restano così quattro punti insoddisfatti di cui uno è prevalente e riguarda i periodi di caccia.

Si tratta quindi di una richiesta di mera opportunità politica che sarebbe saggio accettare, ponendosi dei limiti precisamente definiti e formali oltre i quali non andare, per impedire che essa si risolva, questa sì, in una manovra dilatoria.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, ritengo che, se vogliamo stare a stretto termine di Regolamento, come è stato riconosciuto anche dal senatore Anderlini, la partita sia

già chiusa: sulla base del Regolamento infatti non c'è più niente che si possa fare per rinviare il dibattito e questo provvedimento ha tutti i motivi di essere discusso in Aula.

Il problema non è quello di allontanare dall'Aula il provvedimento, ma di vedere se nei tempi che abbiamo e nel momento in cui facciamo questa discussione, che non sembra il più idoneo ad affrontare un problema del genere, non possiamo tener conto dell'altro provvedimento, in modo che sui tempi che lei ci vorrà assegnare ci sia la possibilità, mediante emendamenti o trasposizioni da un provvedimento all'altro, nell'interesse stesso del Governo, di acquisire le parti dell'altro provvedimento che riteniamo debbano essere aggiunte a questo.

Pertanto non una sospensione a tempo indefinito si chiede, ma la concessione da parte della Presidenza di quei tempi minimi perchè questo disegno di legge possa essere esaminato, in discussione generale prima e in sede di emendamenti poi e possa essere approvato in una prospettiva più allargata.

PRESIDENTE. Le do atto, senatore Anderlini, che lei giustamente ha detto che la questione della sospensiva non si poteva porre come problema di competenza dei poteri dispositivi del Presidente, ma solo come questione da trattare ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Il senatore Gualtieri ha posto adesso in via equitativa un altro problema. Non ho la possibilità di decidere in questo momento su di esso, ma devo vedere se su una questione che ha sollevato tanta emozione sia possibile in tempi brevissimi trovare una soluzione.

Prima di passare alla votazione della proposta di sospensiva, suspenderei la seduta per 10 minuti, a meno che il Ministro non voglia prima della sospensione aggiungere qualcosa.

PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Signor Presidente, onorevoli senatori,

il Governo annette grande importanza all'approvazione di un provvedimento di recepimento nel nostro ordinamento interno della direttiva 409 del 1979 della CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Annette il Governo anche un carattere di urgenza a un provvedimento di questo tipo per ragioni che sono note e che sono le stesse che hanno indotto il Governo a preferire di secondare l'iter parlamentare nella Commissione agricoltura del disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato dal senatore Pacini e da altri senatori, piuttosto che interrompere questo iter con una propria autonoma iniziativa legislativa.

Pertanto il Governo ritiene che l'esame, che il Senato si accinge a compiere, del disegno di legge trasmesso dalla Commissione agricoltura sia la circostanza più favorevole per giungere all'obiettivo del recepimento delle norme comunitarie. Naturalmente l'esame sarà condotto, per quanto riguarda il Governo, con ogni attenzione agli emendamenti già presentati e a quelli che dovessero essere presentati; così come credo meriti l'importanza della materia in discussione.

Il Governo quindi non intende annettere alla sua affermazione di urgenza alcun carattere di strozzatura della discussione. Al contrario, il Governo è pronto a fare tutto quanto è necessario perchè si possa, con la dovuta attenzione agli emendamenti presentati e a quelli da presentare, arrivare il più sollecitamente possibile all'approvazione del provvedimento.

Il Governo pertanto esprime un parere in direzione contraria alla ipotesi di una sospensiva. Naturalmente se la Presidenza del Senato troverà la forma opportuna per conciliare la prosecuzione dell'iter in Aula con i tempi necessari affinchè siano meglio valutati gli emendamenti, il Governo sarà lieto di accogliere la pronuncia della Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,30).

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, mantiene la sua proposta di sospensiva?

ANDERLINI. La mia richiesta di sospensiva, signor Presidente, aveva l'obiettivo di richiamare l'attenzione del Governo e del Senato sulla serietà della situazione nella quale ci troviamo a discutere. Io ritengo tra l'altro che un ulteriore lasso di tempo sia necessario per gli adempimenti di cui ho parlato nel mio intervento, l'approntamento cioè di adeguati emendamenti tratti dal testo che io insieme ad altri senatori ho avuto l'onore di presentare alcuni giorni fa.

Da un esame fatto con gli altri colleghi e da uno scambio di idee avuto, risulta che sostanzialmente il tempo ci sarà. Domani c'è seduta e poi nella settimana prossima comincerà la discussione sui documenti del bilancio. Alla ripresa dei lavori, a gennaio entreremo nella fase conclusiva di questa vicenda, il che, tutto sommato, è quanto chiedevamo. Mi sembra infatti sufficiente affinché si possano apprestare gli strumenti necessari per condurre la nostra battaglia. (*Interruzione del senatore Milani Eliseo*). Non abbiamo fatto comunque nessuna riunione ufficiale, c'è stato solo uno scambio di opinioni tra coloro che si sono trovati nel corridoio fuori dell'Aula. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso semplicemente che si tenga seduta oggi e domani mattina, ma non è nelle indicazioni dei Capigruppo che entro domani debba essere concluso l'esame di questo disegno di legge. Se lo vorranno, i presidenti dei Gruppi rimetteranno questo problema all'ordine del giorno del Senato in uno dei primi giorni utili del mese di gennaio, nè io a quel punto mi opporrò a che questo accada. Non era infatti assolutamente nelle mie intenzioni procrastinare la discussione di troppe settimane nè tanto meno di mesi.

PRESIDENTE. Debbo quindi intendere come ritirata la questione sospensiva in precedenza da lei presentata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Richiamo al Regolamento

PIERALLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. A mio avviso la determinazione del termine della discussione è competenza della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Mi auguro quindi — nel caso si presenti la situazione prospettata dal senatore Anderlini — che ella voglia convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari domani mattina, in tempo per prendere una decisione adeguata.

MILANI ELISEO. Mi associo a tale richiesta.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta e preannuncio che convocherò domani mattina la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Per fatto personale

FIOCCHI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Desidero rispondere alla allusione fatta dal collega Anderlini nel suo intervento in ordine ad un supposto mio personale interesse al disegno di legge n. 214. Il fatto stesso di aver apposto la mia firma in calce alla legge dimostra in modo inequivocabile la mia posizione sull'argomento: così come altri colleghi firmatari del disegno di legge appartenenti ad altri Gruppi politici, ho posto la mia firma per precisa convinzione, al di sopra quindi di ogni interesse personale.

Respingo pertanto categoricamente l'allusione, a dir poco provocatoria, del collega Anderlini. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, intende avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell'articolo 87?

ANDERLINI. Me ne avvalgo, signor Presidente, solo per sottolineare che ho ritenuto

perfettamente legittimo che il collega Fiocchi avesse firmato il disegno di legge che porta la firma persino del senatore Pacini. È legittima infatti la rappresentanza di interessi in questo Parlamento: come io rappresento determinati interessi, il collega Fiocchi ne rappresenta altri.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

PALUMBO, MALAGODI, BASTIANINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il Parlamento, nello scorso mese di luglio 1984, ha definitivamente approvato le nuove norme sulla competenza del conciliatore e del pretore ed i nuovi termini della custodia cautelare;

che i liberali hanno tempestivamente chiesto che venissero adottati interventi straordinari per consentire entro il 1° febbraio 1985 la celebrazione dei processi riguardanti i cittadini attualmente in stato di detenzione;

che, nonostante tali suggerimenti, nulla è stato fatto in proposito;

che le proposte liberali erano in particolare finalizzate ai seguenti obiettivi:

1) restituire alle funzioni requirenti e giudicanti i magistrati in atto adibiti a funzioni amministrative;

2) chiedere ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica la deroga al divieto di assunzioni trimestrali per il prossimo anno finanziario;

3) indire i concorsi per titoli e colloquio, a livello di distretto di Corte d'appello, per coprire gli organici del personale ausiliario;

4) coprire tutti i posti vacanti con concorsi accelerati da effettuarsi in ambito distrettuale;

5) immettere in servizio gli idonei del concorso per coadiutore giudiziario;

6) accorpate gli uffici del giudice conciliatore;

7) rivedere le circoscrizioni giudiziarie sulla base del carico di lavoro, accorpando Preture e Tribunali ed eliminando le sedi inutili;

che il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge col quale si propone di prorogare al 30 novembre 1985 i termini della custodia cautelare per gli imputati dei reati più gravi;

che ciò appare in contraddizione con lo spirito della nuova normativa, che i liberali hanno contribuito a varare;

che la proroga, ove si rendesse necessaria in relazione alle rilevate carenze organizzative, comporterebbe grave discredito alla dignità del Parlamento ed alla credibilità dell'apparato giudiziario,

gli interpellanti chiedono al Ministro:

se intenda adottare le indicate misure per la definitiva applicazione della normativa recentemente approvata;

se intenda eventualmente adottarne altre per evitare, nell'imminenza della scadenza di legge, la triste necessità che il Governo manifesti la sua impotenza e che il Parlamento contraddica se stesso su un problema che riguarda le garanzie fondamentali di uno Stato di diritto.

(2 - 00248)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

PATRIARCA. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo in ordine alla grave situazione di crisi della società AVIS, del gruppo EFIM, di Castellammare di Stabia, azienda specializzata nel settore delle riparazioni ferroviarie, che ha come unico committente le Ferrovie dello Stato e che negli ultimi mesi si è vista ridotto notevolmente il carico di lavoro di oltre 100.000 ore-anno, costringendola a ricorrere alla

cassa integrazione guadagni per circa 100 dipendenti.

L'interrogante desidera, altresì, ottenere precise e puntuali assicurazioni in ordine alla determinazione delle stesse Ferrovie dello Stato, che hanno programmato per il settore delle riparazioni la costruzione di tre impianti, di cui uno a Nola, a pochi chilometri da Castellammare, e certamente alternativo all'azienda AVIS.

Poichè pare che l'officina di Nola sarà operativa nel 1988, si chiede se non sia possibile una diversificazione produttiva per impedire l'assurdo che l'apertura di un impianto nella stessa area determini la chiusura di un altro che ha svolto nel corso degli ultimi 20 anni un proficuo lavoro, con un conto economico spesso in pareggio.

(3 - 00664)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MURATORE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Atteso che l'attività del cementificio Unicem di Guidonia Montecelio fa perno sulla estrazione di calcare nella zona, e segnatamente nella cava di Poggio Cesi, e che si pongono gravi problemi per la continuità produttiva ed occupazionale a causa dei vincoli ambientali che non consentirebbero la coltivazione della cava stessa, si chiede di conoscere:

a) quali iniziative siano state adottate dal Governo per favorire l'emanazione di rapidi ed idonei provvedimenti da parte regionale al fine di verificare le condizioni ed i requisiti che si richiedono per garantire normali e stabili condizioni di produzione;

b) se siano state tenute nella considerazione dovuta le conseguenze che la paralisi della produzione provocherebbe, per il fatto che attualmente sono impegnati nell'attività dell'Unicem circa 2000 lavoratori;

c) in che misura si siano raccordati gli enti preposti ai diversi settori istituzionali per ricercare soluzioni in grado di conciliare le pressanti esigenze di continuità produt-

tiva e occupazionale con l'esigenza di salvaguardare l'ambiente naturale.

(4 - 01450)

MERIGGI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — A conoscenza che l'EPT di Pavia, dopo la pubblicazione della guida « Tutto Pavia », edizione 1984 — contenente una planimetria — in data 10 ottobre 1984 riceveva una lettera da un legale che rivendicava per la ditta Weka di Milano, titolare del brevetto n. 24938-A/81, l'esclusiva di ogni pubblicazione che rechi all'interno, nella parte centrale, una planimetria di formato e piegatura come da descrizione (« ... caratterizzato dal fatto che il foglio centrale presenta all'incirca un formato doppio degli altri fogli ed è piegato nell'interno del fascicolo con la sua parte che supera il formato degli altri fogli, tramite un bordo di piegatura che si sviluppa trasversalmente al suo bordo di piegatura centrale e lungo il bordo superiore e quello inferiore del fascicolo, dove il bordo di piegatura interno risultante del foglio centrale non è collegato con gli altri fogli... ») e riteneva, pertanto, che tale pubblicazione costituiva, a suo avviso, violazione di detto brevetto;

a conoscenza, altresì, che analoghe richieste la suddetta ditta ha rivolto all'EPT di Mantova e poichè sono innumerevoli gli EPT, le Aziende autonome, le Regioni, le Provincie, i Comuni ed altri enti pubblici e privati che corredano gli opuscoli di loro pertinenza con planimetrie illustrate e piegature simili. per cui saranno senz'altro molti quelli che per l'avvenire potranno dar vita a pubblicazioni che li esporranno ad azioni come quelle cui sono stati fatti oggetto gli EPT di Pavia e di Mantova,

l'interrogante chiede di sapere:

con quale logica è stato possibile brevettare la piegatura di una planimetria abbastanza ovvia e banale;

quali iniziative si intendono assumere per evitare che la ditta Weka, detentrica del brevetto, possa rivendicare privilegi ed esclusive abbastanza incomprensibili verso

enti ed associazioni di varia natura, sia pubblici che privati.

(4 - 01451)

FERRARA Nicola. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 prevede, ai fini del trattamento di previdenza, l'iscrizione obbligatoria del personale ex mutualistico all'INADEL (Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali) e comporta quindi l'impegno per l'Ufficio liquidazioni presso il Ministero di versare all'INADEL stesso l'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione;

che all'INADEL, poi, è fatto obbligo di determinare, in via teorica, secondo le disposizioni dei propri ordinamenti, l'importo della medesima indennità per ciascun dipendente in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione;

che la differenza tra l'importo versato dal citato Ufficio liquidazioni all'INADEL e quello teorico rideterminato dall'INADEL stesso deve essere da quest'ultimo corrisposta al dipendente non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'Ufficio liquidazioni;

che il quinto comma dell'articolo 76 suddetto dispone la corresponsione agli interessati, a cura dell'INADEL, della eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'Ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico;

che, alla data odierna, a distanza di oltre 3 anni dal trasferimento (1° aprile 1981) alle Unità sanitarie locali del personale interessato, non si è provveduto al versamento delle suaccennate eccedenze,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intende adottare il Ministro perchè si adempia tempestivamente al versamento, agli oltre 70.000 dipendenti ex mutualistici, di quanto dovuto, considerato che è trascorso abbondantemente il termine indicato dal citato quinto comma dell'arti-

colo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

(4 - 01452)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso e considerato:

che il Ministero della pubblica istruzione, in risposta all'interrogazione n. 4 - 00703 (Resoconto n. 80/81 del 14 marzo 1984), affermava che, a tutto il 5 luglio 1984 (data della risposta), non risultava pervenuta al Ministero alcuna richiesta intesa all'istituzione di un'Accademia di belle arti in Sardegna;

che il sindaco di Cagliari, durante la seduta del Consiglio comunale in data 26 ottobre 1984, rispondendo ad un'interrogazione, affermava, invece, l'esistenza di « buone prospettive » per l'istituzione dell'Accademia in Cagliari, avendo l'Amministrazione comunale avanzato richiesta ufficiale in tal senso fin dal 1983, ripetendo, praticamente, quanto chiesto nel lontano 1968;

che il sindaco di Cagliari non ha limitato la sua risposta alle sole « prospettive », ma ha fatto cenno al particolare di una « pratica all'esame dei funzionari ministeriali » ed ha sostenuto che l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Cagliari « ultimamente ha avuto degli incontri con l'ispettore dell'istruzione artistica » giudicandoli positivi;

che, anche se il Ministro della pubblica istruzione ha assicurato « la dovuta attenzione » con la quale avrebbe esaminato una richiesta d'istituzione di Accademia di belle arti in Sardegna « ove in tal senso venisse formalmente avanzata », non parrebbe ipotizzabile che la « formale richiesta » così come la « dovuta attenzione » abbiano avuto tempi talmente veloci da rovesciare in positivo una situazione che alla data del 5 luglio 1984, alle soglie delle ferie estive, nulla aveva di confortante in termini di soluzione di un problema molto sentito in Sardegna;

che l'Ispettorato per l'istruzione artistica ha letto in copia la risposta ministeriale senza farsi carico, presumibilmente,

d'informare il Ministro che « richiesta formale » era stata avanzata dal comune di Cagliari fin dal 1983;

che fra poco più di 5 mesi vi sarà una tornata elettorale per il rinnovo di Consigli comunali e provinciali, per cui la risposta del sindaco di Cagliari in Consiglio comunale, stante il tenore di quella del Ministro riferita all'interrogazione n. 4-00703, potrebbe apparire proiettata verso quella « prospettiva »,

tutto ciò premesso e considerato, l'interrogante chiede di conoscere con la massima urgenza:

1) se la sola città di Cagliari abbia posto la propria candidatura per ospitare l'Accademia delle belle arti da istituire in Sardegna;

2) in quale giorno e mese dell'anno 1983 l'Amministrazione comunale di Cagliari avrebbe inoltrato ufficiale richiesta per la istituzione dell'Accademia;

3) in quale data si sarebbe svolto il colloquio fra l'ispettore per l'istruzione artistica e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Cagliari;

4) se il Ministro della pubblica istruzione ha avuto incomplete informazioni dai propri uffici, relativamente alla pratica in argomento, oppure la risposta alla citata interrogazione n. 4-00703 deve ancora ritenersi ufficializzante il totale silenzio della Sardegna in fatto d'istituzione dell'Accademia di belle arti e quindi confermate il permanere di detto silenzio;

5) se il Governo ritiene tollerabile, qualora risultino esatte le affermazioni del sindaco di Cagliari, che fonti ufficiali, forse male informate, espongano lo stesso Governo al rischio di rendere risposte inesatte alle interrogazioni che i parlamentari formulano su situazioni, problemi, circostanze che abbisognano, invece, di risposte rapide ed esatte.

(4-01453)

BEORCHIA, GIUST, TOROS. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per sapere quali siano i motivi che hanno impedito di

ottemperare a quanto previsto nei decreti del Ministro della sanità del 23 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 388 del 30 dicembre 1982) e del 18 maggio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984) circa la determinazione del costo aggiuntivo dell'assistenza riabilitativa da erogare in base alla legge n. 833 del 1978, tramite i centri di riabilitazione.

Ci si riferisce specificamente alla trattativa nazionale tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri-servizi di riabilitazione, che deve svolgersi presso il Ministero della sanità per accertare annualmente, entro il 30 settembre, le variazioni dei costi e determinare conseguentemente le rette.

Consta agli interroganti, al riguardo, che l'apposita commissione ha portato a termine la definizione degli *standards* e delle rette, ma che le sue proposte non hanno avuto ancora seguito.

Gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se il Ministro della sanità si atterrà ai criteri sopra richiamati nella ripartizione del fondo sanitario, per l'importo da assegnarsi alla riabilitazione.

(4-01454)

BEORCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Premesso:

che il 17 ottobre 1984 il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna ad assicurare, in concorso con la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il completamento delle infrastrutture autoportuali di Tarvisio;

che, in base ai progetti recentemente predisposti, il costo complessivo per la costruzione delle aree doganali al valico autostradale di Coccau (Tarvisio) ammonta a lire 80.000 milioni e che l'intervento finanziario regionale è stabilito in lire 30.000 milioni;

che per il mese di giugno 1986 è prevista l'apertura al traffico del valico autostradale, in concomitanza con il completamento, e quindi con l'entrata in funzione, dell'autostrada Udine-Tarvisio;

che si rende necessaria per quell'epoca la completa agibilità dei servizi e delle aree doganali per favorire il traffico delle merci,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative e quali concreti impegni si intendono assumere per garantire l'intervento finanziario necessario alla totale copertura dei costi di costruzione delle suddette infrastrutture doganali di valico.

(4 - 01455)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione 3-00664, del senatore Patriarca, sulla crisi della società AVIS, di Castellammare di Stabia, specializzata in riparazioni ferroviarie, sarà svolta presso la 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 14 dicembre 1984

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 14 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

PACINI ed altri. — Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (214).

II. Discussione del disegno di legge:

SALVATO ed altri. — Istituzione del tribunale di Torre Annunziata (50).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari